

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003, N. 10

"Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali"

(BURL n. 29, 1° suppl. ord. del 18 Luglio 2003)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità.

1. La presente legge, in armonia e nel rispetto del principio di coordinamento del sistema tributario nazionale, sancito dalla Costituzione, e dello Statuto regionale disciplina organicamente i tributi propri della Regione Lombardia e definisce i tributi compartecipati, perseguendo le seguenti finalità:
 - a) pariteticità tra amministrazione regionale e contribuente e centralità di quest'ultimo nel relativo rapporto tributario;
 - b) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie;
 - c) tutela della buona fede e della posizione patrimoniale del contribuente regionale;
 - d) istituzione di organi e strumenti di garanzia per il contribuente regionale.
2. La presente legge definisce le competenze dell'Anagrafe tributaria regionale ed istituisce il Garante del contribuente regionale.
3. Sono istituiti e costituiscono tributi propri regionali, come disciplinati dal Titolo III:
 - a) l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato;
 - b) **(1)**
 - c) le tasse sulle concessioni regionali;
 - d) le tasse automobilistiche regionali;
 - e) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
 - f) la tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio professionale;
 - g) la tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - h) l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;
 - i) l'addizionale regionale all'imposta erariale sul consumo di gas metano;
 - j) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP;
 - k) l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF;
 - l) l'imposta regionale sulle attività produttive – IRAP.
4. Costituiscono tributi regionali compartecipati secondo la vigente normativa:
 - a) la compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto – IVA;
 - b) la quota regionale sull'accisa sulle benzine per autotrazione.

Titolo II

ANAGRAFE TRIBUTARIA REGIONALE E TUTELA DEL CONTRIBUENTE

Capo I

Anagrafe tributaria

Art. 2.

Compiti dell'Anagrafe tributaria regionale.

1. L'Anagrafe tributaria regionale raccoglie e ordina, su scala regionale, i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione regionale e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari.
2. L'Anagrafe tributaria regionale è costituita dal sistema di identificazione dei soggetti e dal sistema tributi regionali, così definiti:
 - a) il sistema di identificazione dei soggetti riguarda le persone fisiche e giuridiche di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3. L'archivio delle persone fisiche viene aggiornato, garantendo l'unicità del codice fiscale come chiave identificativa dei soggetti, sulla base dei dati del Ministero dell'economia e delle finanze e delle informazioni dei comuni relative alla residenza e al decesso. L'archivio delle persone giuridiche utilizza dati del Ministero dell'economia e delle finanze, del registro delle imprese, nonché dei pubblici registri;
 - b) il sistema tributi regionali riguarda tutti i tributi regionali e degli enti locali della Lombardia.
3. L'Anagrafe tributaria regionale conforma la propria attività ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Sulla base dei dati in suo possesso, l'Anagrafe tributaria regionale provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali e necessarie per il governo dei tributi regionali.

Art. 3.

Iscrizione e cancellazione.

1. Sono iscritte all'Anagrafe tributaria regionale, secondo il sistema di codificazione dell'anagrafica tributaria statale stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le persone fisiche e giuridiche, residenti o aventi sede legale nel territorio della Regione, alle quali si riferiscono i dati raccolti ai sensi dell'articolo 2, o che abbiano richiesto, all'amministrazione finanziaria statale, l'attribuzione del numero di codice fiscale; il codice fiscale deve essere indicato negli atti previsti dall'articolo 6 del d.p.r. 605/1973 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono altresì iscritti all'Anagrafe tributaria regionale i soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, nei confronti dei quali il presupposto d'imposta, per i rapporti tributari di cui alla presente legge, si sia realizzato nel territorio della Regione.
3. L'Anagrafe tributaria regionale è costituita dai dati anagrafici, di residenza e fiscali, dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.
4. L'Anagrafe tributaria regionale è popolata dai dati fiscali dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 relativi ai rapporti tributari con la Regione, e per i quali si siano realizzati i presupposti d'imposta.
5. Le modalità di cancellazione dall'Anagrafe tributaria regionale dei soggetti estinti sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4.

Comunicazioni all'Anagrafe tributaria regionale.

1. L'Anagrafe tributaria regionale riceve, con le modalità e nei termini fissati dall'articolo 7 del d.p.r. 605/1973 e successive modificazioni e integrazioni, i dati e le notizie inerenti i soggetti di cui all'articolo 3.

2. Gli strumenti di trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, la Regione può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di trasmettere all'Anagrafe tributaria regionale dati e notizie in loro possesso, motivandone la richiesta.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, indica i dati e le notizie che gli organi di gestione dell'amministrazione regionale devono trasmettere all'Anagrafe tributaria regionale e stabilisce modalità e termini per la trasmissione.
5. Gli obblighi di comunicazione previsti dal presente articolo riguardano i rapporti insorti e gli atti emessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ovvero all'assunzione della deliberazione di cui al comma 4.
6. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per l'impianto e la gestione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali e per la sua connessione al sistema di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 5.

Poteri dell'Anagrafe tributaria regionale.

1. L'Anagrafe tributaria regionale può inviare questionari informativi ai soggetti, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, al fine di verificare dati contenuti negli archivi per la gestione dei tributi di cui al Titolo III.
2. L'Anagrafe tributaria regionale può altresì inviare questionari informativi ai soggetti di cui al comma 1, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della completa individuazione del contribuente regionale, nonché dell'accertamento dei tributi dovuti.
3. Nei casi previsti al comma 2, il questionario predisposto dalla Regione deve essere restituito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo ed all'articolo 3 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13 del d.p.r. 605/1973, come modificato dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 settembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Raccordo con l'Anagrafe tributaria centrale.

1. Le attività dell'Anagrafe tributaria regionale sono svolte in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. 605/1973 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine le notizie in possesso dell'Anagrafe tributaria regionale sono trasmesse, mediante procedure informatiche, all'Anagrafe tributaria statale, secondo modalità definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 7.

Tutela delle persone e di altri soggetti e segreto d'ufficio.

1. Le notizie e i dati raccolti nell'Anagrafe tributaria regionale sono tenuti dalla competente struttura tributaria della Regione, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le notizie e i dati raccolti dall'Anagrafe tributaria regionale sono sottoposti al segreto d'ufficio. La direzione generale cui appartiene la competente struttura tributaria regionale ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi e in forma aggregata, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui dispone.

Capo II

Tutela del contribuente regionale

Art. 8.

Oggetto e finalità.

1. Il presente Capo introduce nell'ordinamento tributario regionale i principi fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), adeguando al loro contenuto il sistema tributario regionale.
2. Le leggi e i regolamenti regionali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. Le leggi e i regolamenti regionali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti alla materia oggetto della disciplina, con conseguente richiamo e modifica del relativo Capo del Titolo III.
4. I richiami ad altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria devono riportare anche l'indicazione del contenuto sintetico della disposizione alla quale si fa rinvio.
5. Le disposizioni modificative di leggi tributarie devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

Art. 9.

Efficacia temporale delle norme tributarie regionali.

1. Le disposizioni tributarie non hanno efficacia retroattiva. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere, a carico dei contribuenti, adempimenti la cui scadenza sia fissata prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge regionale, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
4. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Art. 10.

Informazione al contribuente regionale.

1. La Regione , oltre agli strumenti di pubblicità dei provvedimenti normativi assunti, previsti dallo Statuto regionale nonché da leggi statali, realizza idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative vigenti in materia tributaria. La Regione realizza, altresì, idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. La Regione porta a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con i mezzi idonei, tutti gli atti o decreti da essa emanati che contengano disposizioni in materia tributaria anche relativamente all'organizzazione, alle funzioni e ai procedimenti.

Art. 11.

Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. La Regione assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente regionale degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari come indicate all'articolo 95.
2. L'amministrazione regionale informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza da cui possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
3. La Regione assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente regionale in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria in modo che le obbligazioni tributarie possano essere soddisfatte con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche da esso indicate. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.
5. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione regionale, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo, deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 12.

Chiarezza e motivazione degli atti tributari.

1. Gli atti inerenti alla materia tributaria emananti dall'amministrazione regionale sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti inerenti alla materia tributaria emanati dall'amministrazione regionale e dai concessionari della riscossione di tributi regionali devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa a cui è possibile richiedere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, di cui all'articolo 17;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 13.

Tutela dell'integrità patrimoniale.

1. Ove non diversamente disposto, l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione relativamente a rapporti fiscali inerenti il medesimo tributo anche su successivi periodi d'imposta.
2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni regionali in materia tributaria non possono stabilire termini di prescrizione oltre il limite ordinario fissato dal codice civile.
4. Nel caso in cui sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata, l'amministrazione regionale è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito ai soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
6. La pubblicazione e ogni informazione relativa ai redditi tassati, previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) nonché dall'articolo 28, comma 8, della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale), nelle forme previste dalle medesime leggi, devono sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.
7. Con uno o più regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo anche con riferimento alla disciplina relativa all'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione fra i tributi regionali. La compensazione può, inoltre, avvenire ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) e successive modificazioni e integrazioni. **(2)**

Art. 14.

Rimessione in termini.

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, rimette in termini i contribuenti regionali interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può, altresì, sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti regionali interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti in relazione ai tributi propri regionali di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 15.

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente regionale.

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione regionale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione regionale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non sono causa di nullità del contratto.

Art. 16.

Interpello del contribuente regionale.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione regionale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, prospettando la propria opinione in merito e la propria proposta di interpretazione, soluzione o comportamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione regionale, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di centoventi giorni, si intende che l'amministrazione regionale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. È nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione regionale entro il termine di centoventi giorni.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe, l'amministrazione regionale può rispondere collettivamente, attraverso un atto o provvedimento tempestivamente pubblicato ai sensi dell'articolo 10.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello da parte dei contribuenti, nonché gli organi competenti dell'amministrazione regionale obbligati a fornire la risposta.

Art. 17.

Autotutela dell'amministrazione regionale in materia tributaria.

1. A seguito di notifica di un atto di accertamento tributario, i soggetti interessati possono trasmettere alla competente struttura tributaria regionale memorie difensive in base alle quali l'amministrazione può provvedere, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto qualora sussista l'illegittimità o l'infondatezza dello stesso riconoscibile dall'amministrazione regionale.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua gli organi competenti all'esercizio del potere di autotutela di cui al comma 1, nonché a stabilire i criteri di economicità sulla base dei quali si avvia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.
3. La presentazione delle memorie difensive di cui al comma 1 non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale di cui all'articolo 93.
4. Non si procede, in ogni caso, all'esercizio del potere di annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione regionale.

Art. 18.

Diritti e garanzie del contribuente regionale sottoposto a verifiche fiscali.

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente regionale.
2. Quando inizia la verifica, il contribuente regionale ha diritto di essere informato delle ragioni che la giustificano e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente regionale, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente regionale e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza, presso la sede del contribuente regionale, di operatori dell'amministrazione regionale ovvero di soggetti civili o militari che agiscono in nome e per conto della medesima amministrazione regionale, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio che ha disposto la verifica. Decorso tale periodo, gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente stesso dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente della struttura competente, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente regionale, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi al Garante del contribuente regionale, secondo quanto previsto all'articolo 23.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente regionale, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può sottoporre alla valutazione delle competenti strutture regionali osservazioni e richieste. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 19.

Codice di comportamento per il personale regionale addetto alle verifiche tributarie.

1. La Giunta regionale emana un codice di comportamento che regola le attività del personale regionale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle disfunzioni segnalate annualmente dal Garante del contribuente regionale.

Art. 20.

Concessionari della riscossione.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione regionale, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei relativi tributi regionali.

Art. 21.

Disposizioni di attuazione.

1. Le disposizioni attuative di cui al presente Capo sono emanate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo III

Garante del contribuente regionale



Art. 22.

Istituzione del Garante del contribuente regionale.(3)

1. È istituito nella Regione il Garante del contribuente regionale.

2. Il Difensore regionale, ai sensi dell'art. 61, comma 2, lett. b), dello Statuto d'autonomia, assolve alla funzione di Garante del contribuente regionale in piena autonomia, limitatamente alle vertenze inerenti i tributi di cui al Capo I del Titolo III.

3. Le funzioni di segreteria nonché quelle tecniche sono assicurate al Garante del contribuente regionale dagli uffici del Difensore regionale.

Art. 23.

Modalità d'intervento del Garante.

1. Il Garante del contribuente regionale, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione tributaria regionale, rivolge richieste di documenti o chiarimenti alle strutture regionali competenti e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente regionale comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale competente, informandone l'autore della segnalazione.
2. Il Garante del contribuente regionale rivolge raccomandazioni ai dirigenti delle strutture regionali ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.
3. Il termine entro il quale il Garante del contribuente regionale ha diritto di ottenere dalle competenti strutture regionali copia degli atti e documenti, chiarimenti o ogni notizia connessa alle questioni trattate, è fissato in trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza.
4. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato, per una sola volta ed in presenza di specifiche e motivate esigenze di ufficio, per ulteriori quindici giorni.

Art. 24.

Facoltà e poteri del Garante.

1. Il Garante del contribuente regionale può accedere alle strutture tributarie regionali e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.
2. Il Garante del contribuente regionale richiama le strutture tributarie regionali al rispetto dei termini previsti per il rimborso dei tributi regionali e di quanto previsto dal presente Capo.
3. Il Garante del contribuente regionale individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione regionale determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore generale competente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare.

Art. 25.

Rapporti tra il Garante e l'amministrazione regionale.

1. Il Garante del contribuente regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando, se del caso, le relative soluzioni. Illustra, altresì, alla Giunta regionale i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini di cui all'articolo 14.
2. Per quanto non previsto dal presente Capo, il Garante del contribuente regionale opera ai sensi della legge regionale che disciplina l'attività del Difensore regionale. **(4)**

Titolo III

TRIBUTI REGIONALI

Capo I

Tributi regionali propri

Sezione I

Imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato

Art. 26.

Oggetto dell'imposta.

1. L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione, con esclusione delle concessioni per l'utilizzo delle acque pubbliche.

Art. 27.

Soggetto passivo.

1. L'imposta regionale è dovuta dal titolare della concessione.

Art. 28.

Base imponibile e determinazione dell'imposta.

1. L'imposta regionale è dovuta nella misura del cento per cento di quella fissata per il canone di cui all'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione delle concessioni per l'utilizzo delle acque pubbliche.

1-bis. L'imposta regionale è, altresì, dovuta nella misura del 100 per cento di quella fissata per il canone di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. 112/1998, con esclusione dei canoni dovuti per le concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 3, comma 114, lettera a), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), nonché ai sensi dell'articolo 80, comma 4, lettera c), della legge regionale 3 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). **(5)**

Art. 29.

Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta.

1. All'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta provvedono, ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 112/1998 e successive modificazioni e integrazioni, gli uffici regionali competenti alla riscossione del canone di concessione.

2. L'imposta è dovuta contestualmente al canone, o ad ogni rateo di esso, secondo le modalità fissate dall'articolo 3, comma 5 e seguenti, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni di demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali) e successive modificazioni e integrazioni.

Sezione II



Art. 30.(6)



Art. 31.(6)



Art. 32.(6)



Art. 33.(6)

Sezione III

Tasse sulle concessioni regionali

Art. 34.

Oggetto delle tasse e base imponibile.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 143, lettera d), della L. 662/1996, come attuato dall'articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 1999, le tasse sulle concessioni regionali non si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli enti cui le stesse funzioni sono conferite, come indicati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e successive modificazioni e integrazioni, e disciplinati dalla presente legge.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti di cui al Titolo I, Igiene e Sanità, numero d'ordine 1, numero d'ordine 2, numero d'ordine 3, numero d'ordine 5, punto 1), di cui al Titolo II, Caccia e Pesca, numero d'ordine 15, numero d'ordine 16, numero d'ordine 17, numero d'ordine 18, numero d'ordine 19, come indicati dal d.lgs. 230/1991 e successive modificazioni e integrazioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali secondo gli importi di tariffa indicati nella Tabella A allegata alla presente legge.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione, le denunce di inizio attività, così come definite dall'articolo 19 della legge 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparate agli atti e provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli atti per i quali sono dovute le tasse di concessione regionale sono privi di efficacia sino all'avvenuto pagamento delle tasse medesime.
5. Resta abrogata la lettera b) del comma 8 dell'articolo 45 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le aziende agri-turistico venatorie di cui all'articolo 38 della l.r. 26/1993 sono soggette alle stesse tasse regionali previste per le aziende faunistico-venatorie, situate su territori non montani, di cui al numero 16 della tariffa annessa al d.lgs. 230/1991 .

7. L'importo della tassa di concessione regionale per l'appostamento fisso di caccia, di cui al numero d'ordine 15 della tariffa approvata con d.lgs. 230/1991 , come stabilito nell'allegata tabella A, è ridotto del 50 per cento per i titolari della relativa licenza di età superiore ai 65 anni e per i portatori di handicap fisico, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni e integrazioni.

8. Non è dovuta la tassa di concessione regionale, di cui al numero d'ordine 18, tipo B e C, della tariffa approvata con d.lgs. 230/1991 , per la licenza per l'esercizio della pesca dilettantistica rilasciata a cittadini residenti nel territorio italiano di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni e ai portatori di handicap fisico, di cui all'articolo 3 della legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni, che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami. Dalla data della sua entrata in vigore, ai fini della classificazione del tipo di licenza, si tiene conto del regolamento regionale previsto dall'articolo 20 comma 3 della legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia).

Art. 35.

Soggetto passivo e determinazione della tassa.

1. Al momento dell'emanazione dell'atto, il soggetto titolare degli atti di cui all'articolo 34, comma 2, è tenuto al pagamento della tassa di rilascio della concessione regionale da corrispondersi entro e non oltre la consegna dello stesso.

2. Nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, la tassa è dovuta contestualmente all'inoltro della denuncia di inizio attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente.

3. Durante il periodo di validità degli atti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, il titolare degli stessi è tenuto al pagamento annuale della corrispondente tassa di rinnovo da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa di cui al d.lgs. n. 230/1991 e nella misura fissata nella Tabella A allegata alla presente legge, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso o inoltrato.

4. Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati ISTAT riferiti alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello per il quale il tributo è dovuto.

5. In caso di rilascio degli atti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, a soggetto con o senza personalità giuridica, il titolare degli atti medesimi deve intendersi il legale rappresentante del medesimo soggetto.

Art. 36.

Accertamento, liquidazione e riscossione della tassa.

1. All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa sulle concessioni regionali provvede la competente struttura tributaria regionale.

2. Le modalità di riscossione della tassa sono stabilite mediante decreto del dirigente la competente struttura tributaria regionale.

Art. 37.

Sanzioni amministrative.

1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto il rilascio dell'atto stesso o assolta la relativa tassa di rilascio è soggetto alla sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore ad 103,00 euro.
2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo, secondo quanto previsto all'articolo 34, è punito con la sanzione amministrativa da 103,00 euro a 516,00 euro ed è tenuto altresì al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.

Sezione IV

Tasse automobilistiche regionali

Art. 38.

Oggetto della tassa.

1. La tassa automobilistica regionale di proprietà si applica ai veicoli di proprietà, o sui quali sussista diritto reale di godimento di persone, fisiche o giuridiche, residenti nel territorio della Regione per effetto della loro iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La tassa automobilistica è altresì dovuta per i veicoli di cui all'articolo 48, comma 1.
2. La tassa di circolazione regionale si applica ai veicoli non iscritti al PRA per ciascun periodo d'imposta coincidente con l'anno solare nel quale vengono utilizzati.
3. Le tasse automobilistiche regionali, di cui ai commi 1 e 2, sono dovute nella misura stabilita dagli articoli 41 e seguenti della presente sezione, secondo le risultanze tecniche della carta di circolazione. **(7)**
4. Fermo restando gli obblighi previsti dall'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, è sufficiente produrre alla competente struttura tributaria regionale idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
5. In caso di compravendita, ai fini delle disposizioni di cui al comma 4, la competente struttura tributaria della Regione è tenuta a trasmettere alla provincia, titolare del tributo inerente la trascrizione del trasferimento della proprietà, nonché ai competenti uffici preposti al rilascio o alla variazione della carta di circolazione, per l'assunzione dei provvedimenti di competenza previsti dall'articolo 94 del d.lgs. 285/1992, copia dell'atto di vendita la cui sottoscrizione sia stata autenticata o giudizialmente accertata, qualora lo stesso non sia stato registrato presso il PRA. **(8)**
6. Costituisce condizione di esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la perdita di possesso dovuta a forza maggiore o per indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, purché annotata nei rispettivi pubblici registri.
7. In caso di perdita di possesso per furto o demolizione del veicolo ovvero di esportazione definitiva all'estero, la condizione di esonero dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà prevista al comma 4, non opera per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stato riconosciuto l'esonero se il relativo atto comprovante la perdita di possesso non viene registrato presso il PRA.
8. Gli uffici che curano la tenuta del PRA e degli altri registri di immatricolazione per veicoli sono tenuti a comunicare alla Regione le notizie occorrenti per l'applicazione della tassa e per l'individuazione del soggetto passivo nonché le relative variazioni.

9. Ai fini della determinazione dell'importo delle tasse automobilistiche si assumono i dati riportati sulla carta di circolazione al momento della costituzione del presupposto d'imposta. Le variazioni apportate alla carta di circolazione hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state annotate.

Art. 39.

Soggetto passivo e presupposto d'imposta.

1. Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali di cui all'articolo 38 sono tenuti coloro i quali, al momento della costituzione del presupposto d'imposizione, risultano essere proprietari o titolari di diritto reale di godimento dal PRA, per i veicoli in esso iscritti, e dai Registri di Immatricolazione per i rimanenti veicoli nonché i soggetti che immettono sulla pubblica strada i ciclomotori di cui all'articolo 52 del d.lgs. 285/1992.
2. Il presupposto d'imposta si costituisce il primo giorno di ciascun periodo d'imposta come stabilito all'articolo 40.
3. In sede di prima immatricolazione del veicolo si presume obbligato al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà il soggetto intestatario della carta di circolazione. La medesima presunzione opera nel caso di omessa trascrizione al PRA dell'atto di proprietà a seguito di prima immatricolazione del veicolo.



Art. 40.

Scadenze.(9)

1. La tassa automobilistica regionale di proprietà deve essere corrisposta, distintamente per ciascun periodo d'imposta, per dodici mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il pagamento della tassa è fissato nell'ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato. Tale termine rimane in vigore fino al verificarsi di eventi estintivi del veicolo.
2. Per i veicoli di nuova immatricolazione il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà è stabilito nell'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione.
3. La tassa automobilistica regionale di proprietà può essere corrisposta quadrimestralmente, sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione nei seguenti casi: per le autovetture ed gli autoveicoli uso promiscuo persone e cose, alimentati a gasolio non ecologici (non conformi alla direttiva CEE 91/441) immatricolati dall'anno 1985; per gli autocarri e i complessi autotreni ed autoarticolati se dovuta, contestualmente, la tassa in relazione alla massa rimorchiabile; per gli autocarri ed i complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate; per i veicoli di cui all'articolo 84 del d.lgs. 285/1992. Nel caso di pagamento frazionato, ciascun quadrimestre costituisce obbligazione tributaria autonoma. **(10)**
4. Le scadenze vigenti all'entrata in vigore della presente legge restano valide fino al verificarsi di eventi che comportino l'esenzione o la sospensione d'imposta relativamente alla vita del veicolo, successivamente ai quali si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3. Per i veicoli per i quali sia intervenuta variazione di destinazione d'uso le scadenze di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data dell'annotazione della variazione sulla carta di circolazione. **(11)**
5. Per i veicoli importati temporaneamente che appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, per i quali viene rilasciata una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come previsto all'articolo 134 del d.lgs. 285/1992, la tassa automobilistica regionale di proprietà non è dovuta per un periodo di tre mesi, decorso il quale il tributo è dovuto in misura di un dodicesimo per ciascun mese di validità residua della carta di circolazione stessa.

6. Nel caso di cessazione dal regime di esenzione o sospensione d'imposta, di cui agli articoli 44 e 48, il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà deve essere effettuato a copertura del periodo decorrente dal mese in cui è avvenuta la cessazione al mese precedente quello di prima immatricolazione. Il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dall'esenzione o sospensione d'imposta.

7. (12) .

Art. 41.

Tariffario regionale e determinazione del tributo.

1. È istituito il tariffario regionale della tassa automobilistica regionale di proprietà e della tassa di circolazione regionale, secondo la tabella B allegata alla presente legge.
2. Gli importi delle tasse automobilistiche indicati nella tabella B possono essere variati, con legge regionale, entro il 31 ottobre di ciascun anno con effetti dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre. Qualora la Regione non provveda entro il predetto termine si intende prorogata la misura vigente. Entro il mese di novembre di ogni anno, la struttura regionale preposta comunica il tariffario a tutti i soggetti tenuti ad applicarlo.
3. Il tributo è dovuto secondo quanto stabilito nel tariffario regionale come disciplinato nella tabella B. La tassa è determinata su base annuale, ove non stabilita in misura fissa, moltiplicando l'importo della tariffa relativa al veicolo per la base imponibile come riportata sulla carta di circolazione del veicolo stesso. (13)
4. La Regione costituisce il ruolo delle tasse automobilistiche regionali. Le operazioni di gestione del ruolo e le procedure di riscossione sono fondate sul codice fiscale dei soggetti di cui agli articoli 38 e 39 e sulla targa del veicolo.
5. Il ruolo regionale delle tasse automobilistiche coordina i propri flussi informativi con quelli delle altre regioni e province autonome al fine di realizzare un archivio nazionale delle informazioni contenute nei sistemi informativi regionali.
6. La Giunta regionale è autorizzata a emanare le disposizioni necessarie alla realizzazione del protocollo d'intesa in materia di tassa automobilistica previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali).

Art. 41 bis



Compartecipazione delle province al gettito della tassa automobilistica.(14)

1. In attuazione del federalismo fiscale, come delineato dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione) e, in particolare, dell'articolo 2, comma 2, lett. s), è istituita, in via sperimentale, una compartecipazione delle province al gettito della tassa automobilistica di cui alla presente sezione.
2. Con le modalità di cui al comma 3, la misura della compartecipazione è stabilita con deliberazione della Giunta regionale in modo da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti propri regionali correnti da sopprimere aventi natura permanente e continuativa a favore delle province.
3. La deliberazione di cui al comma 2 è adottata previa intesa con l'Unione delle Province Lombarde.

4. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, è istituito il fondo regionale sperimentale di riequilibrio alimentato dal gettito della compartecipazione di cui al comma 1. La compartecipazione spettante alle province, ai fini della semplificazione degli adempimenti tributari, viene riscossa dalla Regione per conto delle province stesse e assegnata al fondo regionale sperimentale di riequilibrio, la cui ripartizione avviene con le modalità di cui ai successivi commi.

5. La quota di compartecipazione è corrisposta periodicamente alle province con regolazione finale entro il mese di febbraio dell'anno successivo, secondo le modalità individuate con la deliberazione di cui al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti dall'articolo 2, comma 2, lett. m), numeri 1 e 2, della legge 42/2009, in materia di costi standard e di perequazione delle capacità fiscali, la compartecipazione viene attribuita tenendo conto dei trasferimenti soppressi in ogni provincia ai sensi della deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Con l'adozione della deliberazione di cui al comma 2 sono apportate al bilancio regionale le variazioni relative rispettivamente all'azzeramento o anche alla riduzione dei capitoli riguardanti i trasferimenti soppressi e all'istituzione del fondo sperimentale di cui al comma 4.

Art. 42.

Importi minimi e importi per particolari categorie di veicoli.

1. L'importo minimo della tassa automobilistica regionale di proprietà e della tassa di circolazione regionale è fissato nella misura di 20,00 euro.

2. Per i motoveicoli di potenza fino ad 11 Kw, la tassa automobilistica è fissata nella misura di 22,00 euro. Per i motocicli di potenza superiore a 11 Kw, all'importo base di 22,00 euro dovrà aggiungersi 1,00 euro per ogni Kw.

3. Per i rimorchi ad uso speciale la tassa è stabilita nella misura di 25,00 euro.

4. Per gli autocaravan la tassa dovuta è pari ad 1,00 euro per ogni Kw.

5. Per i veicoli a motore a quattro ruote, alimentati a benzina, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 del 30 aprile 1994, come individuati dall'articolo 1, comma 4 della direttiva del Consiglio europeo 30 giugno 1992, n. 61, l'importo della tassa di circolazione regionale è pari a 50,00 euro.

6. Per i veicoli a motore a quattro ruote, alimentati a gasolio, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 del 30 aprile 1994, come individuati dall'articolo 1, comma 4 della direttiva del Consiglio europeo 30 giugno 1992, n. 61, all'importo base di 50,00 euro dovrà aggiungersi 1,00 euro per ogni Kw.

7. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 40, non si tiene conto del limite stabilito al comma 1 del presente articolo.

Art. 43.

Tassazione della massa rimorchiabile.

1. La tassa automobilistica regionale di proprietà dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto cose è determinata in base ai parametri individuati nella seguente tabella, secondo le risultanze della carta di circolazione:

Tariffa	TIPO	Importo	Importo 4
---------	------	---------	-----------

	VEICOLO	annuo Euro	mesi Euro
1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	267,00	89,00
2	Per autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 18 tonnellate	585,00	195,00
3	Per trattori stradali: a 2 assi a 3 assi	585,00 825,00	195,00 275,00

2. La tassa automobilistica regionale in relazione alla massa rimorchiabile non è dovuta qualora, per i tipi di veicoli di cui ai punti 1 e 2 della tabella di cui al comma 1, dalla carta di circolazione risulti annotato "sospensione al traino". **(15)**

3. Non sono tenuti al pagamento della maggiorazione della tassa automobilistica regionale di proprietà commisurata alla massa rimorchiabile, i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni, che possono agganciare rimorchi, esclusivamente a seguito di visita e prova da parte dei competenti uffici tecnici, qualora sulla relativa carta di circolazione non sia annotato l'agganciamento specifico.

4. Non sono, altresì, tenuti al pagamento della maggiorazione della tassa automobilistica regionale di proprietà commisurata alla massa rimorchiabile, i veicoli atti al traino su strada di carrelli adibiti al trasporto di carri ferroviari.

Art. 44.

Agevolazioni per disabili e ONLUS, esenzioni e sospensioni dell'obbligo tributario.

1. Non è tenuta al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la persona disabile grave, secondo la definizione dell'articolo 3, comma 3, della L. 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero la persona di cui il disabile sia fiscalmente a carico, che risulti proprietaria, in base al PRA, di veicoli come individuati all'articolo 17, comma 1, lettera f-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 42, commi 5 e 6 della presente legge, limitatamente ad un solo veicolo, a prescindere dall'adattamento dello stesso.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è estesa alle persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, alle persone non vedenti o sordomute assolute e alle persone invalide pluriamputate, per i veicoli di proprietà delle stesse ovvero delle persone di cui i medesimi soggetti risultino fiscalmente a carico.

3. L'esenzione di cui al comma 1è, altresì, estesa alle persone invalide per ridotte o impedito capacità motorie limitatamente ai veicoli di proprietà delle stesse, ovvero della persona di cui risultino fiscalmente a carico, adattati in funzione dell'invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche. L'adattamento del veicolo deve risultare dalla relativa carta di circolazione e viene ad esso equiparato l'adattamento del veicolo prodotto in serie che risponda alle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale dell'invalide.

4. L'esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2 e 3 può essere trasferita su altro veicolo di proprietà della medesima persona disabile, o del soggetto di cui il disabile risulti fiscalmente a carico, esclusivamente se il veicolo precedentemente esentato sia stato cancellato dal PRA ovvero presso detto registro sia stata presentata la formalità per la trascrizione dell'atto traslativo della proprietà in capo ad altro soggetto ovvero sia stata annotata la perdita di possesso per causa di terzi. Le condizioni riportate al periodo precedente non operano nel caso siano trascorsi quattro anni dalla data di decorrenza dell'ultimo provvedimento di esenzione.

5. Le variazioni di natura soggettiva o oggettiva, rispetto all'esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 devono essere comunicate alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi o, in caso di decesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione di cui all'articolo 40, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione sia intervenuta.

6. La mancata comunicazione di cui al comma 5 comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di un quarto e un massimo della metà della tassa dovuta.

7. Le domande per la fruizione dei benefici di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, devono essere inoltrate, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, alle strutture decentrate appartenenti all'organizzazione del soggetto di cui all'articolo 45, comma 4, ovvero agli Uffici individuati dall'Amministrazione regionale mediante provvedimento del dirigente la competente struttura tributaria. I benefici sono riconosciuti con decorrenza dall'accertamento dei requisiti previsti nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo. **(16)**

8. Ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, per i veicoli dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA, i soggetti individuati dall'articolo 10 del medesimo decreto.

9. Ai fini della fruizione del beneficio di cui al comma 8, i soggetti interessati devono far pervenire alla Regione copia della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 460/1997, ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto nonché copia del certificato di proprietà del veicolo.

10. I soggetti di cui al comma 8 sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà qualora i presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente al 1° gennaio 2002. Il pagamento va effettuato, anche successivamente a tale data, secondo le scadenze prescritte dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463).

11. La raccolta e gestione delle domande di sospensione e degli elenchi dei veicoli presi in carico dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi sono affidate al soggetto di cui all'art. 45, comma 4. Non costituisce titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la consegna dei veicoli, effettuata mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi. Non costituisce, altresì, titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà l'esibizione della fattura di vendita al concessionario senza l'avvenuta



presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi del comma 12. **(17)**

12. Costituisce titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno, professionalmente, regolare commercio secondo le modalità indicate dall'articolo 36, comma 10, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Regime speciale per i rivenditori di beni usati), convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, come integrato dall'articolo 56, comma 6, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita, secondo le modalità previste dagli articoli 40 e 41.

13. Ai fini della tassa automobilistica regionale di proprietà, le disposizioni di cui al comma 12 trovano applicazione anche per i veicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate.

14. Per soggetti di cui all'articolo 38, comma 1, è demandata alla Regione la gestione delle esenzioni di cui al decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni. È altresì demandata alla Regione la gestione delle esenzioni previste dagli articoli del Capo III del d.p.r. 39/1953 .

15. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 sono stabilite con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale.

16. La richiesta di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, inoltrata ai sensi dei commi 7 e 9, comporta la sospensione di diritto dell'obbligo tributario. In caso di carenza dei requisiti per il riconoscimento dell'esenzione, la Regione comunica ai soggetti interessati la motivazione del diniego o la richiesta di integrazione della documentazione presentata dando termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione per procedere al pagamento del tributo, senza applicazione di oneri aggiuntivi, ovvero per la presentazione della documentazione richiesta. Decorso il termine indicato senza che l'interessato abbia fatto pervenire la predetta documentazione l'istanza è rigettata.

17. Decorso il termine di cui al comma 16 senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto richiesto la Regione provvede al recupero del tributo e della relativa sanzione tributaria.

18. In caso di richiesta di esenzione o di sospensione dell'obbligo tributario inoltrata alla Regione a mezzo plico postale fa fede, quale data di presentazione e di decorrenza degli effetti, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

19. In deroga alle previsioni di cui al comma 1, in caso di richiesta di esenzione per i veicoli di cui all'articolo 42, commi 5 e 6, la stessa può essere riconosciuta esclusivamente a favore della persona disabile che immette sulla pubblica strada il veicolo identificato attraverso il relativo numero di telaio riportato sul certificato di idoneità tecnica di cui all'articolo 97 del d.lgs. 285/1992.

Art. 45.

Sistema di riscossione, gestione decentrata.

1. Nel caso di procedure complesse di pagamento delle tasse automobilistiche regionali in cui sono necessari interventi di analisi e verifica di documenti ai fini della corretta determinazione della tassa, la riscossione può essere effettuata soltanto presso operatori professionali individuati dalla Regione, se connessi con il ruolo regionale.

2. Le attività di variazione dei dati e rilascio di attestazioni, di variazione dei dati nel ruolo regionale, di assistenza all'utenza, di ricevimento e acquisizione delle pratiche dei rimborsi, di ricevimento e acquisizione delle pratiche di

sospensione presentate dai concessionari auto, di ricevimento e acquisizione delle domande di esenzione sono decentrate localmente e gestite direttamente dai punti di erogazione del servizio professionale.

3. Sono altresì effettuate presso i soggetti di cui al comma 1 le attività inerenti il riconoscimento del diritto al rimborso.
4. I servizi di riscossione e di controllo, in materia di tasse automobilistiche regionali, sono affidati, con apposita convenzione, all'Automobile Club d'Italia (ACI) riconosciuto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, mantenendo la compatibilità dei medesimi servizi con l'archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, costituiti presso le altre Regioni e Province Autonome, fino all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di riscossione e controllo in materia di tasse automobilistiche regionali.
5. La medesima convenzione stabilisce gli oneri finanziari per ciascun triennio di validità. La convenzione cessa di diritto il giorno successivo all'espletamento delle procedure di gara indicate al comma 4.

Art. 46.

Effetti della perdita di possesso del veicolo per furto, rottamazione o esportazione all'estero.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 38, comma 1, che perdano il possesso del veicolo per furto, previa annotazione al competente ufficio del PRA, ovvero per demolizione, certificata ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto il diritto al rimborso per il periodo nel quale non abbiano goduto del possesso del veicolo, purché l'evento si sia verificato almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo d'imposta per il quale sia stato effettuato il pagamento.
2. Il diritto al rimborso, nei termini di cui al comma 1, è riconosciuto anche in caso di esportazione all'estero, purché la relativa formalità sia stata presentata al PRA anche per il tramite del consolato italiano nello Stato in cui si esporta definitivamente il veicolo.
3. Il rimborso o la somma da portare in compensazione sono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificato l'evento interruttivo del possesso.
4. In alternativa al rimborso, per i casi di cui al comma 1, è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica regionale di proprietà per un veicolo di nuova immatricolazione o di fattispecie indicate al comma 6, dell'articolo 40. L'applicazione della riduzione è concessa soltanto nel caso in cui la nuova immatricolazione o fattispecie indicate al comma 6, dell'articolo 40, avvenga entro e non oltre un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso.
5. La facoltà di cui al comma 4 può essere esercitata esclusivamente secondo le modalità prescritte al comma 1.
6. Non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà per le fattispecie previste al comma 1 verificatesi nel corso del periodo entro cui deve essere effettuato il versamento della tassa a condizione che vengano presentate le relative formalità presso il PRA.
7. Non è riconosciuto in alcun caso il rimborso della tassa di circolazione regionale.
8. Non è riconosciuto il rimborso della tassa automobilistica regionale di proprietà qualora per il veicolo non risulti presentata, dal momento dell'immatricolazione, la relativa formalità di iscrizione al PRA. In carenza di documentazione idonea al discarico dell'obbligo tributario, nei confronti del soggetto passivo d'imposta si applicano le disposizioni di cui alla presente sezione.

Art. 47.


Targhe prova.

1. Le targhe prova sono rilasciate previo pagamento della tassa dovuta per l'intero anno solare.
2. Gli importi da corrispondere sono così determinati:
 - a) 210,00 euro, targhe prova per autoveicoli e rimorchi;
 - b) 32,00 euro, targhe prova per i motocicli;
 - c) 20,00 euro, targhe prova per i ciclomotori.
3. È abolita la tassa sulle targhe prova per gli autoscafi a far data dal 1° gennaio 2000.

Art. 48.

Veicoli ultraventennali, veicoli storici e d'epoca, riduzioni ed esenzioni.

1. Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione, in misura fissa, i soggetti individuati all'articolo 38, comma 1, per i motoveicoli e per gli autoveicoli, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché sottoposte alla verifica delle emissioni dei gas di scarico di cui alla d.g.r. 11 ottobre 2000, n. 1529 (Criteri e procedure per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento) e successivi provvedimenti attuativi, al punto 1 dell'articolo 7 del d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni e alla direttiva 7 luglio 1998 del Ministro dei lavori pubblici (Direttiva sul controllo gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'articolo 7 del nuovo codice della strada), nonché al decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), nonché all'articolo 80, comma 3, del d.lgs. 285/1992, che dispone circa la revisione dei veicoli unitamente al controllo dei gas di scarico. La tassa automobilistica regionale di circolazione è dovuta nella misura fissa di 30,00 euro per le autovetture e di 20,00 euro per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale e, cioè, utilizzati nell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni. **(18)**
2. Salvo prova contraria, i veicoli, di cui al comma 1, si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
3. In assenza delle verifiche previste al comma 1, i soggetti in esso indicati sono tenuti al pagamento della corrispondente tassa automobilistica regionale di proprietà secondo le modalità fissate agli articoli 40 e 41, nonché delle sanzioni amministrative tributarie, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Allo scopo, oltre alla verifica d'ufficio mediante incrocio dei dati contenuti nel ruolo regionale della tassa automobilistica regionale di proprietà con i dati dei veicoli assoggettati alla campagna del controllo dei gas di scarico, gli organi preposti al controllo della circolazione stradale redigono apposito processo verbale di constatazione da inoltrare alla Regione.
4. Gli autoveicoli ed i motoveicoli di interesse storico iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali di proprietà purché rispondenti ai requisiti indicati nell'articolo 60 del d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni. **(19)**
5. La tassa automobilistica regionale di proprietà è ridotta nella misura seguente per:
 - a) autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, riduzione del 75 per cento;
 - b) autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40 per cento;

c) autoveicoli per il trasporto di cose, di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate, muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad  equivalente, riduzione del 20 per cento.

c-bis) autovetture da noleggio di rimessa, riduzione del 50 per cento; **(20)** 

c-ter) autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa, riduzione del 30 per cento. **(20)**

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono applicabili le riduzioni stabilite dalla normativa statale vigente.

7. Ai casi di esenzione previsti dall'articolo 17 del d.p.r. 39/1953 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

a) esenzione permanente per i veicoli elettrici e per i veicoli con alimentazione esclusiva a gas;

b) esenzione per gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea;

c) esenzione per gli autoveicoli adibiti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o allo spurgo dei pozzi neri, l'attrezzatura dei quali sia fissa e permanente oppure, qualora scarrabile ed intercambiabile, sia vincolata a struttura con medesima caratteristica;

d) esenzione per le autoambulanze adibite all'espletamento di servizi urgenti o di soccorso e per i veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

8. È istituito l'albo dei veicoli della Regione esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà. L'albo è costituito dai veicoli di cui la Giunta o il Consiglio regionale risultino proprietari negli archivi del PRA.

Art. 49.

Accertamento, liquidazione e riscossione della tassa.

1. Le modalità di accertamento, di liquidazione, di riscossione, di recupero, di rimborso delle tasse di cui alla presente sezione e di applicazione delle sanzioni, nonché dei relativi ricorsi amministrativi sono stabilite con apposito regolamento di esecuzione.

2. Ove non diversamente disposto dalla presente legge e dal regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel d.p.r. 39/1953 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni contenute nell'articolo 5 del d.l. 953/1982, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 nonché nel regolamento regionale di esecuzione 14 dicembre 2001, n. 7 (Regolamento regionale di esecuzione in materia di tassa automobilistica regionale).

Sezione V

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi



Art. 50.

Finalità del tributo.(21)

1. Le disposizioni contenute nella presente sezione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), di seguito indicata, agli effetti della presente sezione, come "legge statale", e in coerenza con le disposizioni della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono finalizzate:

a) a favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;

b) a regolamentare l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dalla legge statale, in relazione al tributo speciale istituito dall'articolo 3, comma 24, della stessa legge statale;

c) alla regolamentazione delle modalità di devoluzione alle province della quota del 10 per cento loro spettante in base alla capacità delle stesse di rispettare obiettivi di minore produzione di rifiuti di raccolta e recupero determinati dalla normativa di riferimento e in base al criterio di autosufficienza, come specificato all'articolo 20 della l.r. 26/2003;(22)

d) alla implementazione del "Fondo per investimenti di tipo ambientale ed energetico" destinato a favorire la minore produzione di rifiuti e le attività di recupero.

2. I criteri di assegnazione delle risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono definiti da apposite deliberazioni della Giunta regionale previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente.



Art. 51.

Oggetto del tributo.(23)

1. Fatte salve le esclusioni previste agli articoli 185 e 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il tributo speciale si applica ai rifiuti, compresi i fanghi palabili, conferiti in discarica, così come definiti dagli articoli 183 e 184 del d.lgs. 152/2006 .

2. Le autorizzazioni per la gestione della discarica, e le eventuali modifiche, sono trasmesse a cura dell'ente procedente alla struttura regionale competente in materia di tributi entro trenta giorni dal rilascio.



Art. 52.

Soggetto passivo.(24)

1. Il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, è dovuto dal gestore dell'impianto.

2. Il tributo è altresì dovuto da chiunque esercita l'attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti.

3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie previste, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva, prima della constatazione delle violazioni di legge, ai competenti uffici della provincia, come indicato all'articolo 197 del d.lgs. 152/2006 .



Art. 53.

Base imponibile e determinazione del tributo.(25)

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'articolo 190 del d.lgs. 152/2006 .

2. L'ammontare dell'imposta è fissato, a norma dell'articolo 3, comma 29, della legge statale, con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo. Qualora la Regione non provveda nei termini stabiliti, si intende prorogata la misura vigente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è determinato moltiplicando il quantitativo dei rifiuti espresso in tonnellate per gli importi indicati nei commi 4, 5 e 6 e, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 3, comma 29, della l. 349/1995, gli stessi sono adeguati annualmente in ragione della variazione del tasso di inflazione programmata.(26)

4. Per i rifiuti speciali dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico si applicano i seguenti importi:(27)



- a) 2,05 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti inerti;
- b) 5,20 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi;
- c) 5,20 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti pericolosi;
- d) il 20 per cento degli importi di cui alle lettere a), b) e c) nel caso in cui i rifiuti conferiti siano scarti e sovralli derivanti da impianti di trattamento e recupero, secondo quanto individuato dalla delibera di cui al comma 7 per i quali, in ogni caso, è garantita una percentuale di recupero non inferiore al 50 per cento.

5. Per i rifiuti speciali derivanti da trattamenti di rifiuti urbani si applicano i seguenti importi:(28)

- a) 15,50 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti pericolosi;
- b) 10,53 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi;
- c) 20 per cento degli importi di cui alle lettere a) e b) nel caso in cui i rifiuti conferiti siano scarti e sovralli derivanti da impianti di trattamento e recupero, secondo quanto individuato dalla delibera di cui al comma 7;
- d) fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, nel caso in cui i rifiuti provengono da comuni che conferiscono a discariche al di fuori della propria provincia, le aliquote di cui alle lettere a) e b) sono maggiorate del 100 per cento così come disposto dall'articolo 20, comma 3, della l.r. 26/2003.

6. Per i rifiuti speciali diversi dai commi 4 e 5 si applicano i seguenti importi:

- a) 6,89 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi;(29)
- a bis) 6,89 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti pericolosi;(30)
- b) 5,20 euro per tonnellata per i rifiuti speciali derivanti dalle operazioni recupero di residui di incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia;(31)
- c) il 20 per cento degli importi di cui alle lettere a) e a-bis) per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia e per i fanghi secondo quanto individuato dalla delibera di cui al comma 7. Ai fanghi si applica il tributo in misura ridotta secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 7.(32)

6 bis. Fintanto che la normativa nazionale proroga i termini di validità delle discariche di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Ecologia), per il conferimento dei rifiuti in queste tipologie di discariche si applica il seguente importo: 10, 50 euro per tonnellata.(33)

7. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero degli impianti e il grado di essiccazione dei fanghi tali da poter usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta.

8. Le agevolazioni di cui al comma 7 sono riconosciute esclusivamente se il soggetto conferitore in discarica coincide con il titolare dell'impianto di trattamento.

9. Ai fini dell'applicazione del tributo in misura ridotta i soggetti interessati presentano apposita autocertificazione relativa a ciascun trimestre solare entro il termine fissato per il versamento del tributo del medesimo trimestre cui si riferiscono e, comunque, non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione annuale prevista all'articolo 55, comma 1, attestante il possesso dei requisiti stabiliti nel provvedimento di cui al comma 7.

10. Le autocertificazioni di cui al comma 9 sono presentate, contestualmente, alla struttura regionale competente in materia di tributi e al soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 52. Le autocertificazioni sono rese esclusivamente su apposito modulo approvato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.

Art. 54.

Modalità di versamento del tributo.

1. Il tributo è versato dai soggetti passivi, così come individuati all'articolo 52, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, secondo le modalità stabilite con provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria. Tale provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Art. 55.

Presentazione della dichiarazione e connesse sanzioni.

1. Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno, i soggetti di cui all'articolo 52, comma 1, sono tenuti a produrre, per ciascuna discarica o impianto di incenerimento, una dichiarazione in duplice copia, contenente i seguenti dati:
 - a) ragione sociale, sede legale e amministrativa, codice fiscale o partita IVA della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante;
 - b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
 - c) quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno, raggruppati conformemente alle tipologie di cui all'articolo 53, comma 3, lettere a), b) e c), indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell'impianto di incenerimento;
 - d) liquidazione del conseguente debito d'imposta;
 - e) indicazione della data e degli importi dei versamenti effettuati.
2. La dichiarazione deve essere presentata alla competente struttura tributaria della Regione. In caso di spedizione della dichiarazione a mezzo plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
3. A cura della struttura tributaria regionale di cui al comma 2, una delle predette copie è trasmessa, entro trenta giorni dal ricevimento, all'ufficio competente della provincia nel cui territorio è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento.
4. Lo schema tipo della dichiarazione, completo delle istruzioni per la compilazione, è approvato con provvedimento del Dirigente della competente struttura tributaria della Regione da pubblicare sul BURL.
5. Le dichiarazioni tempestivamente presentate, ma prive di sottoscrizione del legale rappresentante, sono da considerare omesse se, entro sessanta giorni dalla presentazione, ovvero dalla notifica dell'avviso per la conseguente regolarizzazione, il soggetto obbligato non provveda a sanare l'inadempienza.

Art. 56.

Constatazione e accertamento delle violazioni tributarie e amministrative.

1. Le violazioni alla presente sezione sono constatate dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 20 del d.lgs. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni, muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di legge concernenti tributi diversi da quelli previsti nel presente Capo, i funzionari predetti devono comunicarle alla Guardia di finanza secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera d) della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale).

2. La Guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni procedendo, di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province, nei modi e con le facoltà di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Le violazioni consistenti nella omessa o ritardata presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 55, nonché nell'omessa indicazione dei dati richiesti nello stesso articolo 55, comma 1, lettere a), b), c), d), e), possono altresì essere contestate d'ufficio dal dirigente della struttura tributaria della Regione.
4. Gli agenti, di cui al comma 1, redigono apposito processo verbale di constatazione, contenente gli estremi delle disposizioni di legge violate, le relative sanzioni, la misura degli interessi moratori, se previsti. Il processo verbale è sottoscritto dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido. In mancanza di sottoscrizione gli agenti verbalizzanti dovranno indicarne le motivazioni e procedere alla notifica all'interessato mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. L'originale del processo verbale deve essere trasmesso, corredato della relata di notifica al trasgressore, al dirigente della struttura tributaria della Regione, entro il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta notifica.
5. Il dirigente della struttura tributaria, accertata la violazione, provvede alla notifica dell'avviso di accertamento al trasgressore o al soggetto obbligato in solido, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.
6. L'avviso di accertamento, in relazione alla violazione contestata, deve recare la motivazione dello stesso, l'accertamento della base imponibile non assoggettata al tributo, la determinazione del tributo dovuto, la quantificazione delle sanzioni amministrative tributarie, degli interessi moratori e delle spese del procedimento, le modalità di estinzione dell'inadempienza e i mezzi e gli organi di tutela.
7. Nel caso in cui la violazione commessa risulti direttamente dagli atti d'ufficio, la constatazione della violazione e l'avviso di accertamento sono effettuati d'ufficio dal dirigente della struttura tributaria della Regione con le modalità stabilite ai commi 5 e 6.
8. Qualora il trasgressore non adempia, nei termini, a quanto intimato con l'avviso di pagamento, il dirigente la struttura tributaria regionale, o suo delegato, emette motivata ordinanza-ingiunzione di pagamento con la quale determina il recupero del tributo evaso, la quantificazione delle sanzioni amministrative tributarie, delle sanzioni amministrative, degli interessi moratori e delle spese del procedimento.
9. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni. Il provvedimento è notificato ai soggetti interessati mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art. 57.

Sanzioni.

1. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, previste dall'articolo 12 del d.lgs. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dall'articolo 11, comma 6, della l.r. 94/1980 si applica la sanzione amministrativa tributaria da due a quattro volte il tributo relativo all'operazione, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme.
2. Per l'omesso o tardivo versamento del tributo dovuto, oltre al pagamento del tributo evaso, si applicano la sanzione amministrativa tributaria del trenta per cento dell'importo non versato e gli interessi moratori, nella misura fissata per

l'interesse legale, a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile.

- 3.** La presentazione della dichiarazione oltre il termine stabilito all'articolo 55, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa tributaria da 51,65 euro a 258,23 euro.
- 4.** L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni infedeli sono punite con la sanzione amministrativa tributaria da 103,29 euro a 516,46 euro.
- 5.** Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al d.lgs. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, i soggetti individuati nell'articolo 52, commi 2 e 3, sono tenuti al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge, degli interessi moratori nella misura dell'interesse legale, e di una sanzione amministrativa tributaria pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo.
- 6.** Per i soggetti individuati nell'articolo 52, commi 2 e 3, si applicano, altresì, le sanzioni amministrative tributarie previste ai commi 1 e 5.
- 7.** I soggetti interessati possono estinguere la controversia mediante il pagamento, da effettuarsi entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, di una somma pari alle sanzioni amministrative tributarie applicate ridotte di un terzo, oltre all'ammontare del tributo, se dovuto, e degli interessi moratori.
- 8.** Nel caso delle violazioni individuate ai commi 5 e 6 non si applicano le misure indicate al comma 7.
- 9.** Nel caso in cui i soggetti obbligati ostacolano, in qualunque modo, agli aventi diritto l'espletamento delle facoltà previste all'articolo 56, comma 1, si applica a loro carico la sanzione amministrativa da 516,00 euro a 5.164,00 euro.
- 10.** Per quanto previsto al comma 9, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 58.

Presunzioni.

- 1.** Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51, comma 1, lettera b), questi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di constatazione di cui all'articolo 56, comma 4.
- 2.** Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51, comma 1, lettera b), lo stesso si presume sulla base del volume dei rifiuti rapportato a un fattore di conversione peso/volume pari a 1,2.
- 3.** Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare la qualità dei rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51, comma 1, lettera b), agli stessi si applica l'imposta unitaria massima vigente per tonnellata.
- 4.** Avverso la presunzione di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammessa la prova contraria da parte dei soggetti interessati.

Sezione VI

Tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio professionale

Art. 59.

Disapplicazione della tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio professionale.

1. È disapplicata la tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio professionale, come istituita dall'articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) e successive modificazioni e integrazioni.

Sezione VII

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario



Art. 60.

Oggetto della tassa.(34)

1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta per l'iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione, con esclusione dei diplomi di specializzazione dell'area medica, delle università aventi sede legale in Lombardia, nonché ai corsi delle istituzioni che costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle scuole superiori per mediatori linguistici, aventi sede legale in Lombardia, che rilasciano titoli equipollenti ai citati titoli di studio universitari.

Art. 61.

Soggetto passivo.

1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è versata dagli studenti in un'unica soluzione alle università e agli istituti di cui all'articolo 60, i quali provvedono all'immatricolazione e all'iscrizione degli studenti previa riscossione del tributo, secondo le modalità definite dalla regione con atto convenzionale. La medesima convenzione disciplina le modalità di rimborso di cui al comma 2. **(35)**

2. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario viene rimborsata agli studenti che sono in possesso dei requisiti richiesti per concorrere all'assegnazione dei benefici a concorso e che non ne sono risultati beneficiari. **(36)**

3. Il soggetto che, ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione di cui al comma 2, renda dichiarazioni mendaci o produca documenti falsi, oltre a dover versare il tributo dovuto e la sanzione amministrativa tributaria di cui all'articolo 86, comma 1, decade dal beneficio ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.



Art. 62.

Determinazione della tassa.(37)

1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è fissato in euro 100,00 e può essere variato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale che ne ha determinato la misura, con effetti dall'anno accademico successivo a quello in corso alla medesima data.

Art. 63.

Accertamento, liquidazione e rimborso della tassa (38) .

1. All'accertamento, liquidazione e rimborso della tassa per il diritto allo studio universitario provvede la competente struttura tributaria regionale, salvo quanto previsto dall'art. 61 comma 1. **(39)**

1-bis. I proventi derivanti dalla riscossione del tributo di cui all'articolo 60 sono assegnati alla Regione e da questa impiegati per la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del titolo di studio entro la durata legale del corso frequentato. **(40)**

2. (41) .

Sezione VIII

Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

Art. 64.

Oggetto dell'imposta.

1. L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili è dovuta sulla base dell'emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, in occasione di ogni decollo ed atterraggio.

Art. 65.

Soggetto passivo.

1. L'imposta è dovuta dall'esercente dell'aeromobile come individuato nell'articolo 874 del Codice della navigazione.
2. Ai sensi dell'articolo 876 del Codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.

Art. 66.

Determinazione dell'imposta.

1. L'imposta è dovuta secondo quanto stabilito nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 67, comma 1, nelle misure indicate nell'articolo 92 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale).
2. La Regione può procedere alla variazione degli importi dell'imposta secondo quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 1.

Art. 67.

Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta.

1. Le modalità di accertamento, di liquidazione, di riscossione, di recupero, di rimborso delle tasse di cui alla presente sezione e di applicazione delle sanzioni, sono stabilite con apposito regolamento di esecuzione.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre in merito alla stipulazione di apposite convenzioni con le società di gestione degli aeroporti, ovvero con i fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile), ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1.
3. I termini per effettuare i versamenti dovuti fino alla data di entrata in vigore del regolamento, di cui al comma 1, sono differiti alla prima scadenza successiva a detta data.

Sezione IX

Art. 68.

Disapplicazione dell'addizionale regionale all'imposta erariale sul consumo di gas metano.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è disapplicata l'addizionale regionale all'imposta di consumo del gas metano usato come combustibile e, per le utenze esenti, l'imposta regionale sostitutiva di tale addizionale di cui agli articoli del Capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 69.

Obbligazioni pendenti.

1. I versamenti relativi all'addizionale regionale di cui all'articolo 68, i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente al 1° gennaio 2002, sono comunque dovuti e vanno effettuati, anche successivamente a tale data, alle scadenze previste dalla normativa in materia.

Art. 70.

Obbligo di presentazione della dichiarazione annuale.

1. Le aziende erogatrici del gas metano sono tenute alla presentazione della dichiarazione annuale dei consumi secondo le prescrizioni contenute nell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) e successive modificazioni e integrazioni, esponendo la quota di addizionale regionale ad aliquota zero.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa tributaria non penale da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 1.000,00 euro. È considerata omessa la dichiarazione presentata oltre trenta giorni dalla prevista scadenza del termine di presentazione.

3. La dichiarazione di cui al comma 1, corredata della copia della dichiarazione inviata ai competenti uffici dell'agenzia delle dogane, deve essere inoltrata alla struttura tributaria della Regione. In caso di spedizione della dichiarazione a mezzo plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Sezione X

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP

Art. 71.

Disapplicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP.

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione, di cui all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive

modificazioni e integrazioni, è disapplicata.

2. In considerazione delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, non si fa luogo al recupero delle somme dovute a partire dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2000. Per gli stessi anni di imposta non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già pagato.


Sezione XI

Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF

Art. 72.

Determinazione delle aliquote.

1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del d.lgs. 446/1997, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 **(42)**, l'addizionale regionale all'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti aliquote previste per scaglioni di reddito:

a)	fino a € 10.329,14	0,9%
b) oltre € 10.329,14	fino a € 15.493,71	0,9%
c) oltre € 15.493,71	fino a € 30.987,41	1,3%
d) oltre € 30.987,41	fino a € 69.721,68	1,4%
 e) oltre € 69.721,68		1,4%

(43)

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le modifiche necessarie ad armonizzare gli scaglioni di reddito, di cui al comma 1, e le relative aliquote, in caso di modificazioni degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 del d.p.r. 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della corrispondente imposta erariale.



Art. 73.(44)



Art. 73 bis

(Riscossione diretta)(45)

1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse affermato dall'articolo 119 della Costituzione dall'articolo 9, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), emanato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della

Costituzione), le somme versate dai contribuenti a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 72, a seguito delle attività di controllo, di liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, espletate dall'Agenzia delle Entrate in base alla convenzione stipulata con la Regione ai sensi dell'articolo 10 del citato d.lgs. n. 68/2011, sono riversate direttamente in apposito conto corrente presso la Tesoreria regionale.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di addizionale regionale, interessi e sanzioni.

3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite nella convenzione di cui al comma 1.

Art. 74.

Gestione del tributo.

1. La gestione delle attività finalizzate al riconoscimento dei rimborsi richiesti dagli interessati, nonché la partecipazione alle fasi di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale di cui al comma 6 dell'articolo 50 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvenire, su determinazione della Giunta regionale, ricorrendo in via alternativa ad una delle seguenti modalità:

- a) tramite i servizi e le procedure esistenti nell'ambito della struttura organizzativa regionale;
- b) mediante stipula di convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) mediante l'affidamento a terzi, previa gara ad evidenza pubblica.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con apposita deliberazione, in merito alla stipulazione delle convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 50 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Sezione XII

Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP

Art. 75.

Competenze della Regione in materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive – IRAP.

1. A decorrere dal gennaio 2000, sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi, nonché la determinazione delle relative aliquote di imposta.

2. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 1, la Regione è titolare dell'archivio dei dati e delle informazioni relativi all'imposta, organizzati in proprie banche dati rese disponibili all'amministrazione finanziaria centrale e alle altre regioni secondo procedure e modalità definite anche da specifici protocolli d'intesa ai sensi del comma 2, dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali).

Art. 76.

Determinazione delle aliquote e modalità applicative dell'imposta.

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, l'IRAP è determinata applicando al valore della produzione netta, come stabilito nei medesimi articoli, l'aliquota prevista dall'articolo 16, comma 1 bis, introdotto dall'articolo 23, comma 5, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, del d.lgs. 446/1997, maggiorata di un punto percentuale. **(46)**

Art. 77.

Agevolazioni per categorie di soggetti.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 460/1997, sono esentati dal pagamento dell'IRAP, i soggetti individuati dall'articolo 10 del medesimo decreto, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.

2. Ai fini della fruizione del beneficio di cui al comma 1, i soggetti interessati devono far pervenire alla Regione copia della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 460/1997, ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento dell'IRAP qualora i presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente al 1° gennaio 2002. Il pagamento va effettuato anche successivamente a tale data, alle scadenze prescritte dalla normativa in materia.

4. Sono esenti dal pagamento dell'IRAP, di cui al d.lgs. 446/1997, per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2002, le imprese e le cooperative di produzione e lavoro, purché iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e successive modificazioni e integrazioni, che si costituiscono nell'anno 2003 aventi sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio della Regione.

5. Per poter beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 4, le imprese e le cooperative di produzione e lavoro devono essere composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trenta anni ovvero da donne di età compresa tra i diciotto e i quarantacinque anni. Per le imprese organizzate in forma societaria, tali soggetti devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione.

6. L'agevolazione di cui al comma 4 opera nei limiti fissati dall'Unione Europea.

6bis. In attuazione dell'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2006'), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona lombarde (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), sono esentate dal pagamento dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP. **(47)**

6ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le scuole materne di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome), ferma restando l'esenzione dal pagamento dell'IRAP già prevista per le O NLUS, sono soggette all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 446/1997, ridotta di un punto percentuale.



(48)

Art. 78.

Riscossione dell'imposta.

1. L'imposta dovuta è versata dal soggetto passivo con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.
2. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti alla Regione non superano 25,82 euro; per lo stesso importo non si fa luogo ad iscrizioni nei ruoli né a rimborso. Se l'importo dovuto o rimborsabile supera i 25,82 euro, lo stesso è dovuto o rimborsabile per l'intero.
3. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi, come previsto dall'articolo 92.



Art. 78 bis

Riscossione diretta(49)

1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione e in conformità di quanto previsto dall'articolo 24 del d.lgs. 446/1997, le somme dovute a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, espletate secondo le modalità di gestione dell'imposta previste all'articolo 80, sono riscosse direttamente dalla Regione.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi erariali.
3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite con apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate o nell'ambito della Convenzione prevista dall'articolo 80, comma 1, lettera b).

Art. 79.

Accertamento dell'imposta.

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000, la Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 25, del d.lgs. 446/1997, istituita presso la Regione, predispone annualmente specifici programmi di accertamento in materia tributaria, tenuto conto degli obiettivi strategici definiti dall'amministrazione finanziaria dello Stato e della Giunta regionale con apposito provvedimento da emanarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
2. L'accertamento dell'imposta avviene secondo le disposizioni in materia di imposta sui redditi. Per quanto concerne, in particolare, gli accessi, le ispezioni e le verifiche i soggetti autorizzati esercitano le funzioni secondo le disposizioni e le facoltà di cui all'articolo 33 del d.p.r. 600/1973 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria e i comandi della Guardia di finanza cooperano con la Regione, previa intesa da definirsi mediante apposita convenzione, nell'acquisizione e nel reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'IRAP e per la repressione anche per le violazioni della relativa disciplina, trasmettendo i dati emergenti dai relativi verbali e rapporti, ove possibile, per via telematica all'Anagrafe tributaria regionale.

Art. 80.

Gestione dell'imposta.

1. La gestione delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 75, per l'espletamento in tutto o in parte, dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché delle attività di constatazione delle violazioni, del contenzioso e dei rimborsi può avvenire, su determinazione della Giunta regionale, ricorrendo in via alternativa ad una delle seguenti modalità:

- a) tramite i servizi e le procedure esistenti nell'ambito della struttura organizzativa regionale;
- b) mediante stipula di convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) mediante l'affidamento a terzi, previa gara ad evidenza pubblica.

2. La Giunta regionale è autorizzata a determinare, con apposito provvedimento, in merito alla stipulazione delle convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Ove non diversamente disposto dalla presente legge, in materia di aliquote e per le modalità di applicazione nonché per i termini di versamento e quant'altro inerente alla gestione dell'IRAP si osservano le disposizioni del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 81.

Formazione del personale.

1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la formazione del personale in materia di IRAP e di autonomia tributaria, anche mediante l'organizzazione di corsi mirati.

Capo II

Tributi regionali compartecipati

Sezione I

Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto – IVA

Art. 82.

Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto – IVA.

1. È attribuita alla Regione, ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 56/2000 e successive modificazioni e integrazioni, una compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al d.p.r. 633/1972 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'aliquota della compartecipazione regionale all'IVA è determinata secondo le modalità fissate nell'articolo 2 del d.lgs. 56/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Alla sua rideterminazione si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 5 del d.lgs. 56/2000 .

3. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 4, nonché per la segnalazione di dati e notizie desunti da fatti certi indicativi di capacità contributiva a fini IVA dei soggetti operanti o aventi beni nel proprio territorio la Regione partecipa all'attività di accertamento in materia. Le modalità di partecipazione alle attività di accertamento sono definite ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 56/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Sezione II

Compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina per autotrazione

Art. 83.

Compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina per autotrazione.

1. È attribuita alla Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) come modificato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), una quota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine per autotrazione relativamente ai consumi avvenuti sul proprio territorio.
2. La misura dell'aliquota di compartecipazione è determinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del d.lgs. 56/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
3. È, altresì, attribuita alla Regione un'ulteriore compartecipazione all'accisa sulle benzine relativamente all'incremento di consumi realizzati, nell'ambito dei territori regionali individuati dalla normativa di cui al comma 5, nell'anno precedente all'entrata in vigore delle disposizioni regionali attuative previste dall'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 56/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
4. La quota di cui al comma 3 è determinata secondo le disposizioni recate all'articolo 12, commi 2 e 3, del d.lgs. 56/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
5. La legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 (Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine) e successive modificazioni e integrazioni regola sul territorio lombardo le modalità di fruizione del beneficio come definito al comma 3.

Titolo IV

RIMBORSI, DECADENZA E PRESCRIZIONE

Art. 84.

Rimborsi, decadenza e prescrizione.

1. Ove non diversamente disposto nel Titolo III, le somme versate a titolo di adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge sono rimborsate quando risultano indebitamente o erroneamente pagate. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi, nella misura prevista per l'interesse legale, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza, con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di inoltro dell'istanza di rimborso a mezzo plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
3. Il rimborso può essere concesso anche mediante la compensazione dell'importo indebitamente o erroneamente versato a valere sui tributi di cui al Titolo III. Le modalità applicative sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale. Previa autorizzazione del dirigente della struttura tributaria regionale, la compensazione può essere, comunque, utilizzata per assolvere pagamenti inerenti il medesimo tributo. **(50)**
4. Il diritto al rimborso, nei limiti fissati all'articolo 96, ove spettante, si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della richiesta.

Titolo V

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 85.

Sistema sanzionatorio.

1. In materia di sanzioni amministrative tributarie non penali, relativamente ai tributi conferiti alla Regione, trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.lgs. 471/1997, nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modificazioni e integrazioni, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme.

Art. 86.

Sanzioni in materia di riscossione e ravvedimento operoso.

1. Per i ritardati od omessi versamenti in materia di tributi conferiti alla Regione, ove non diversamente disposto al Titolo III, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del d.lgs. 471/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per le violazioni in materia di riscossione dei tributi di cui al Titolo III trovano, altresì, applicazione le disposizioni, in materia di ravvedimento operoso, contenute nell'articolo 13 del d.lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
3. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, ultimo comma, del d.lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta della metà per i contribuenti che aderiscono alle indicazioni contenute nel questionario informativo di cui al Capo II del Titolo VI. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito entro sessanta giorni successivi alla data di notifica del questionario informativo medesimo oppure alla data di pubblicazione sul BURL della delibera della Giunta regionale relativa all'emissione dei questionari, contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti. **(51)**

Capo II

Procedimento di irrogazione

Art. 87.

Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

1. Ove non diversamente disposto, per le modalità di irrogazione delle sanzioni inerenti i tributi di cui al Titolo III si applicano le disposizioni previste dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nella determinazione delle sanzioni amministrative, anche tributarie, fissate dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche e sociali. Ove non diversamente stabilito si applicano le disposizioni recate dagli articoli 7 e 12 del d.lgs. 472/1997.
3. L'atto con cui si irroga la sanzione deve motivare la graduazione della medesima secondo quanto previsto al comma 2.

Art. 88.

Rateizzazione della sanzione.

1. In casi eccezionali, e su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, può essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modificazioni e integrazioni, maggiorato di tre punti percentuali. La maggiorazione della misura dell'interesse può essere modificata con provvedimento della Giunta regionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per la definizione del numero delle rate mensili in relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore.

Titolo VI

CONTROLLI ISPETTIVI, RECUPERO CREDITI, ATTI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

Capo I

Controlli ispettivi

Art. 89.

Modalità di effettuazione dei controlli ispettivi.

1. Le attività di controllo ispettivo da parte della Regione sono svolte da funzionari appartenenti alla competente struttura tributaria regionale muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Regione.
2. Per l'assolvimento dei loro compiti, i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione dirigenziale, nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività e negli altri luoghi ove deve essere custodita la documentazione inerente l'attività stessa, al fine di procedere alla verifica della predetta documentazione.
3. Le attività di controllo ispettivo da parte della Regione sono svolte in ottemperanza delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19.

Capo II

Recupero crediti e atti di accertamento

Art. 90.

Modalità di recupero di somme dovute alla Regione a titolo di tributo.

1. Ai sensi dell'articolo 5, nell'ambito delle attività preliminari finalizzate all'accertamento dei tributi regionali, la competente struttura tributaria può inviare questionari informativi utili all'acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del soggetto passivo d'imposta e alla determinazione del corrispondente debito d'imposta. Il questionario informativo può contenere le indicazioni sulle modalità di estinzione del debito tributario secondo le risultanze dell'anagrafe tributaria regionale.
2. Nel caso di notifica del questionario informativo di cui dell'articolo 86, comma 3, contenente indicazioni sulle modalità di estinzione del debito tributario, sono ripetibili le spese del procedimento, nella misura unitaria pari a 3,10 euro, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 8 gennaio 2001 (Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26 gennaio 2001, n. 21.
3. La misura della ripetibilità delle spese di cui al comma 2 viene adeguata alle variazioni recate dai decreti attuativi delle disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249 (Conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria), nonché dal comma 4 dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1991, n. 202 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica).

4. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento senza che il contribuente abbia fatto pervenire le risposte ai quesiti proposti oppure quando sia stata verificata la mancata adesione alle modalità di estinzione della inadempienza secondo le prescrizioni indicate al comma 3 dell'articolo 86, la competente struttura tributaria provvede ad emettere formale avviso di accertamento ovvero ordinanza ingiunzione di pagamento, di cui all'articolo 2 del R.D. 639/1910, nei confronti del trasgressore.

5. L'avviso di accertamento oppure l'ordinanza ingiunzione di pagamento, in relazione alla violazione contestata, deve recare la motivazione dello stesso, gli estremi delle disposizioni di legge violate, l'accertamento della base imponibile non assoggettata al tributo, la determinazione del tributo dovuto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III, la quantificazione delle sanzioni amministrative non penali, anche tributarie, degli interessi moratori, se previsti, e delle spese del procedimento, nonché le modalità di estinzione dell'inadempienza e i mezzi e gli organi di tutela giurisdizionale.

6. A seguito di emissione di atto di accertamento di cui al comma 5, ove non diversamente disposto dalla presente legge, in caso di omesso o tardivo pagamento di tributi dovuti alla Regione il trasgressore è tenuto al pagamento degli interessi moratori. Gli interessi moratori, nella misura dell'interesse legale, con maturazione giorno per giorno, sono dovuti a decorrere dal giorno successivo a quello entro cui doveva essere effettuato il pagamento.

7. In caso di tardivo pagamento, gli interessi moratori sono calcolati alla data dell'effettivo tardivo pagamento. In caso di omesso pagamento, gli interessi moratori sono calcolati alla data di emissione dell'atto di accertamento.

Art. 91.

Rateizzazione del tributo.

1. Le somme dovute a titolo di tributi di cui al Titolo III, ove non diversamente previsto, possono essere versate, previa esplicita comunicazione da parte del soggetto interessato, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza. Il pagamento deve essere completato entro l'esercizio finanziario nel quale si sia costituita l'obbligazione tributaria.

2. La misura degli interessi è pari a quella fissata dall'articolo 21 del d.p.r. 602/1973 e successive modificazioni e integrazioni, maggiorata di un punto percentuale in ragione d'anno.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere presentata, pena decadenza dal beneficio, entro il termine di scadenza del pagamento di cui si comunica la rateizzazione.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le scadenze entro cui effettuare i pagamenti di cui al presente articolo e la maggiorazione della misura dell'interesse di cui al comma 2.

5. In casi eccezionali, e su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, può essere disposto il pagamento del tributo in rate mensili fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista dall'articolo 21 del d.p.r. 602/1973 e successive modificazioni e integrazioni, maggiorato di tre punti percentuali. La maggiorazione della misura dell'interesse può essere modificata con provvedimento della Giunta regionale.

6. La richiesta di cui al comma 5 deve essere presentata, pena decadenza dal beneficio, entro il termine di scadenza del pagamento di cui si chiede la rateizzazione.

7. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le modalità applicative per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 5.

Capo III

Riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate regionali

Art. 92.

Riscossione coattiva.

1. Per la riscossione coattiva dei tributi regionali di cui al Titolo III nonché delle altre entrate regionali, ove non diversamente disposto, si applicano le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le procedure per la riscossione coattiva possono essere avviate previa constatazione di mancato adempimento di quanto notificato nell'atto di accertamento ovvero nell'ordinanza ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'articolo 90, commi 4 e 5.
3. L'avviso di accertamento e l'ordinanza ingiunzione di pagamento costituiscono titolo esecutivo e definitivo per l'avvio delle procedure di cui al comma 1.

Titolo VII

TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 93.

Tutela giurisdizionale.

1. Le controversie concernenti i tributi regionali di cui alla presente legge appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come integrato dall'articolo 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002)) .
2. Il ricorso davanti la competente commissione tributaria provinciale deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto che si intende impugnare e, comunque, nei termini stabiliti dalla normativa statale di riferimento di cui al comma 1, se dalla stessa diversamente determinati, con le modalità indicate negli articoli da 19 a 21 del d.lgs. 546/1992 e successive modificazioni e integrazioni. **(52)**
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammesso il ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta regionale avverso gli atti di cui all'articolo 19 del d.lgs. 546/1992 e successive modificazioni e integrazioni, inerenti alle controversie relative ai tributi regionali conferiti.

Titolo VIII

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E MODALITÀ DI NOTIFICA DEGLI ATTI

Capo I

Prescrizione dell'azione amministrativa

Art. 94.

Termini di prescrizione.

1. Ove non diversamente disposto al Titolo III, il termine per l'accertamento dei tributi dovuti si prescrive entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale o all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo esclusivamente nel caso in cui non vi sia obbligo di presentazione della dichiarazione periodica. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.
2. Il diritto alla riscossione delle somme dovute alla Regione in base ad atto di accertamento tributario si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'atto è divenuto definitivo.
3. Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, devono essere resi esecutivi i ruoli coattivi, di cui all'articolo 92, nei quali sono iscritte le somme dovute alla Regione in base agli accertamenti del competente ufficio tributario regionale.
4. La prescrizione del credito per la riscossione del tributo è interrotta quando viene esercitata l'azione penale: in tal caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.
5. Gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni di cui al Titolo V devono essere notificati, pena la decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. In caso di comportamenti omissivi, la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.
6. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di notifica del relativo atto.
7. Entro lo stesso termine previsto al comma 5 devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del d.lgs. 472/1997.

Capo II

Modalità di notifica degli atti inerenti alle violazioni tributarie

Art. 95.

Notifica degli atti inerenti alle violazioni tributarie.

1. La notifica del questionario informativo di cui all'articolo 86, comma 3, è effettuata mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento alla residenza del trasgressore quale risulti dall'Anagrafe tributaria regionale ovvero, in carenza di questa, sulla base delle notizie anagrafiche reperibili presso le amministrazioni comunali riconducibili al soggetto trasgressore.
- 1 bis.** In alternativa alla modalità di notifica di cui al comma 1, l'inoltro del questionario informativo può essere effettuato tramite posta ordinaria se preceduto dalla pubblicazione sul BURL della delibera della Giunta regionale relativa all'emissione dei questionari; in questo caso il termine di sessanta giorni per la regolarizzazione agevolata decorre dalla data della pubblicazione. **(53)**
2. La notifica degli atti di cui all'articolo 90, comma 4, viene eseguita avvalendosi del servizio postale secondo le procedure previste dall'articolo 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e successive modificazioni e integrazioni. Ai sensi del D.M. finanze 8 gennaio 2001, per le notifiche effettuate secondo le modalità di cui al presente comma, è ripetibile nei confronti del destinatario l'ammontare delle spese nella misura unitaria pari a 5,16 euro.
3. La misura della ripetibilità delle spese di cui al comma 2 viene adeguata alle variazioni recate dai decreti attuativi delle disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 4 della l. 249/1976, nonché dal comma 4 dell'articolo 4

Titolo IX

INESIGIBILITÀ DI SOMME DI MODESTO VALORE

Art. 96.

Inesigibilità di somme di modesto valore.

1. Non si procede al recupero di somme inferiori o uguali a 15,00 euro dovute alla Regione in adempimento di obblighi tributari, sanzioni o interessi derivanti da violazioni di leggi tributarie.
2. Per lo stesso importo di cui al comma 1 non si fa luogo a rimborso.
3. In caso di ricorso alle agevolazioni previste dell'articolo 13 del d.lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni, il limite indicato al comma 1 è da riferirsi alla somma degli importi dovuti a titolo di sanzione e interessi moratori, come previsti dal medesimo articolo 13 calcolati alla data dell'avvenuto pagamento che soddisfi almeno il tributo dovuto.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di recidiva per due o più periodi d'imposta consecutivi relativi al medesimo tributo e al medesimo soggetto obbligato, con effetto dal secondo periodo d'imposta.
5. Non sono, comunque, dovuti i tributi quando il relativo importo risulti inferiore o uguale a 15,00 euro.
6. Se l'importo dovuto o rimborsabile è superiore a 15,00 euro lo stesso è dovuto o rimborsabile per l'intero ammontare.
7. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 5 trovano applicazione nell'anno d'imposta e, comunque, separatamente rispetto a ciascun tributo.

Titolo X

DISPOSIZIONI COMUNI, NORME DI ABROGAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Disposizioni comuni e norme di abrogazione

Sezione I

Disposizioni comuni

Art. 97.

Potestà regolamentare e delegificazione.

1. (54)

2. Le disposizioni applicative degli articoli 29, 33, 36, 54, 55, 63, 67, 69 e 70, possono essere modificate con appositi provvedimenti della Giunta regionale con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di approvazione.

Art. 98.

Responsabilità solidale.

1. Nel caso in cui il presupposto impositivo si costituisca in capo a più soggetti passivi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1292 e seguenti del codice civile in tema di solidarietà nelle obbligazioni.



2. Il richiamo al codice civile previsto al comma 1 trova applicazione in tema di irrogazione delle sanzioni amministrative anche tributarie previste nella presente legge.

Sezione II

Norme di abrogazione

Art. 99.

Abrogazioni.

1. Dal 1° gennaio 2004 sono abrogati:

- a) la legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione Lombardia);**(55)**
- b) gli articoli 13, 14, 16 e 18 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 61 (Disciplina delle concessioni e licenze per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse);**(56)**
- c) **(57)**
- d) la legge regionale 25 novembre 1994, n. 35 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali);**(58)**
- e) la legge regionale 28 aprile 1997, n. 13 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549)**(59)**, salvo l'articolo 13;
- f) la legge regionale 19 maggio 1997, n. 15 (Inestigibilità di somme di modesto valore dovute a titolo di tributi di sanzioni per violazioni di leggi tributarie);**(60)**
- g) gli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali);**(61)**
- h) l'articolo 7, ad esclusione dei commi 1, 6, 8, 9, 10 e 11, della legge regionale 13 agosto 2001, n. 14 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 alla legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di legge regionali).**(62)(63)**

2. Ai rapporti tributari, il cui periodo d'imposta sia iniziato prima del 1° gennaio 2004, continuano ad applicarsi, fino al termine del medesimo periodo tributario, le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2003.

Capo II

Norme transitorie e finali

Art. 100.

Norme transitorie e finali.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal periodo di imposta successivo alla data della sua entrata in vigore.
2. La Giunta regionale, nel quadro delle disposizioni recate dalla l.r. 16/1996, adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa, allo scopo di assicurare la piena operatività delle disposizioni della presente legge.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.
4. I provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni della presente legge sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 101.

Norma finanziaria.

1. Alla determinazione degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, per ciascun esercizio finanziario, in sede di approvazione del bilancio regionale di previsione.

Art. 102.

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Allegati

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10#ann1

TABELLA A

IMPORTI DI TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Titolo I

IGIENE E SANITÀ

<i>Num. d'ord.</i>	<i>d.p.r. 121/61 (d.p.r. 641/72)</i>	<i>Indicazio ne degli atti soggetti a tassa</i>	<i>Tassa di rilascio</i>	<i>Tassa annuale</i>
1	15	Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:		
		a) fino a 5.000 abitanti	116,20	23,24
		b) da 5.001 a 10.000 abitanti	347,58	69,72

	c) da 10.001 a 15.000 abitanti	694,63	139,44
	d) da 15.001 a 40.000 abitanti	1.110,90	222,59
	e) da 40.001 a 100.000 abitanti	1.665,57	334,15
	f) da 100.001 a 200.000 abitanti	2.221,28	445,19
	g) da 200.001 a 500.000 abitanti	3.470,07	694,12
	h) superiore a 500.000 abitanti	5.551,91	1.110,90
	d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, c. 2, lett. m). Omissis...		
	Oltre alla tassa di concessi one i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamen to di una		

	tassa annuale di ispezione regionale ai sensi dell'art. 128 del T.U. delle leggi sanitarie nella segunte misura:		
	– nei comuni con popolazio ne fino a 10.000 abitanti: 17,56		
	– nei comuni con popolazio ne da 10.001 a 40.000 abitanti: 28,41		
	– nei comuni con popolazio ne da 40.001 a 100.000 abitanti: 56,81		
	– nei comuni con popolazio		

	<p>ne da 100.001 a 200.000 abitanti: 139,44</p>		
	<p>– nei comuni con popolazio ne superiore a 200.000 abitanti: 195,22</p>		
	<p>I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al pagamen to di un contributo annuo, ai sensi della legge 22 novembr e 1954, n. 1107, nella seguinte misura:</p>		
	<p>– nei comuni con popolazio ne da 5.000 a 10.000 abitanti: 34,09</p>		
	<p>– nei comuni</p>		

		con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti: 42,35		
		– nei comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti: 83,67		
		– nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti: 167,33		
		– nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti: 334,15		
		Omissis...		
2	22 (10)	Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilime	939,44	

		<p>nti di produzion e e di smercio di acque minerali, naturali ed artificiali (art. 199, 1° comma delle leggi sanitarie e successiv e modificaz ioni) d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera f): <i>Omissis...</i></p>		
3	24 (11)	<p>Autorizza zione all'implan to ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcolic he (art. 30 del d.p.r. 19 maggio 1958, n. 719): d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett.</p>	469,98	

		e) ed f)		
4	25 (15)	Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di (artt. 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie ed art. 24 del d.p.r. 10 giugno 1955, n. 854):		
		a) stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie:	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
		d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett. a).		
		b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>

	radioterapia e la radiumterapia:		
	d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2° comma, lett. e). Omissis...		
	Ai sensi dell'art. 196 del T.U. delle Leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:		
	1) apparecchi di tensione		

		<p>uguale o superiore a 100.000 volt: <i>Non applicabile</i></p> <p>2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt: <i>Non applicabile</i></p> <p><i>Omissis...</i></p>		
5	27	<p>Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi, per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193</p>		

		del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del d.p.r. 10 giugno 1955, n. 854):		
		1) per case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:		
		– se l'istituto ha non più di 50 posti letto:	722,52	361,52
		– se l'istituto ha non più di 100 posti letto:	1.666,09	833,04
		– se l'istituto ha più di 100 posti letto:	4.164,19	2.082,35
		2) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>

		per il pubblico:		
		d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lett. e) <i>Omissis...</i>		
6	28	a) Licenza per la pubblicità a mezzo stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove si praticano cure idropiniche e fisioterapiche (art. 201, comma 1, del T.U. delle	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>

		<p>leggi sanitarie sostituito dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422, art. 25 del d.p.r. 10 giugno 1955, n. 854 e d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, comma 2, lett. f):</p>		
		<p>b) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini (art. 201, comma 1, del T.U. citato, sostituito dall'art. 7 della</p>	<p><i>Non applicabile</i></p>	<p><i>Non applicabile</i></p>

		legge 1° maggio 1941, n. 422, e d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett. a): <i>Omissis...</i>		
7	30	Autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi (art. 231 T.U. delle leggi sanitarie modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112):		
		1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive:	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
		2) Esercizio per la somministrazione di	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>

		alimenti:		
		3) Esercizi per la somministrazione di bevande:	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
		d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1. d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27.		
8	32	Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendite di latte (art. 22 del r.d. 9 maggio 1929, n. 944): d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lett. a) <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
9	34	Autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi,	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>

		<p>yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili (art. 46 del r.d. 9 maggio 1929, n. 994): d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lett. a). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett. e). <i>Omissis...</i> .</p>		
10	37 (17)	<p>Autorizzazione per la produzione e confezionamento a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art. 1</p>	<i>Non applicabile</i>	

		<p>della legge 6 ottobre 1950, n. 836, e art. 1 del d.p.r. 30 maggio 1953, n. 567); d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett. l).</p> <p><i>Omissis...</i></p>		
11	37bis (18)	<p>Autorizzazione per la produzione e a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli integratori medicati per mangimi (art. 6 della legge 8 marzo 1963, n. 399); d.p.r. 24 luglio 1977, n.</p>	<i>Non applicabile</i>	

		616, art. 27, lett. l).		
12	39 (19)	Autorizzazione per l'impianto e la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata (art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 127): d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett. l) e art. 75.	<i>Non applicabile</i>	
13	41 (20)	Autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali: d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett. l).	<i>Non applicabile</i>	
14	224 (122)	Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio	<i>Non applicabile</i>	

		io di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (artt. 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del T.U. delle leggi sanitarie): d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett. i).		
--	--	---	--	--

Titolo II

CACCIA E PESCA

<i>Num. d'ord.</i>	<i>d.p.r. 121/61 (d.p.r. 641/72)</i>	<i>Indicazione degli atti soggetti a tassa</i>	<i>Tassa di rilascio</i>	<i>Tassa annuale</i>
15	51	Licenza di appostamento fisso di caccia: d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. o). Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 16. <i>Omissis...</i>	55,78	
16	52	Concessione di		

		costituzione di:		
		1) Azienda faunistico - venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso:	3,13	3,13
		2) Centro privato di produzione di selvaggina:	278,37	278,37
		d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. o). Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 6, lett. d) e art. 36. NOTA: Per le aziende faunistico - venatorie per ogni € 0,05 di tassa è dovuta una soprattassa di € 0,05, che dovrà essere versata contestualmente alla		

	<p>tassa. Le tasse debbono essere corrispost e entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscon o. La concessi one ed il rinnovo sono disciplinat i dalla l. 27 dicembre 1977, n. 968 e dalle leggi regionali in materia (legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 e successiv e modificaz ioni ed integrazio ni) Le tasse di concessi one previste per le aziende faunistico - venatorie sono ridotte</p>		
--	--	--	--

	<p>nella misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della l. 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.</p>		
17		<p>Abilitazione all'esercizio venatorio:</p>	
	<p>a) Con fucile ad un colpo, con falchi e con archi:</p>	64,56	64,56
	<p>b) Con fucile a due colpi:</p>	64,56	64,56
	<p>c) Con fucile a più di due colpi:</p>	64,56	64,56
	<p>d) Permesso per la cattura di volatili con reti a norma dell'art.</p>	64,56	64,56

		18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968:		
		d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. o). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 99 <i>Omissis...</i>		
18	54	Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dell'art. 3 del r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni:		
		Tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi:	31,50	31,50
		Tipo B: licenza per la pesca con canna, con o	16,01	16,01

	<p>senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1,50:</p>		
	<p>Tipo C: licenza per la pesca con canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a m. 1,50:</p>	<p><i>Non applicabile</i></p>	<p><i>Non applicabile</i></p>
	<p>Tipo D: licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami; tirlindana e bilancia di lato non superiore a m. 1,50:</p>	<p><i>Non applicabile</i></p>	

d.p.r. 15
gennaio
1972, n.
11, art. 1,
lett. p).
Omissis...

Alle tasse
sopraindi-
cate è
aggiunta
la
sopratassa
annuale
di:
€ 12,14
per le
licenze di
Tipo A;
€ 6,71
per le
licenze di
Tipo B;
€ 3,36
per le
licenze di
Tipo C,
da
ripartire
fra le
amministr
azioni
provincial
i, le
associaz
ioni dei
pescatori
sportivi,
le
associaz
ioni
regionali
cooperati
ve di
categorie
giuridica
mente
riconosci
ute,
secondo

		criteri da stabilirsi con provvedimenti del Consiglio Regional e. <i>Omissis...</i>		
19	55 (28)	Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del D.L. – rectius d.lgs. – 19 marzo 1958, n. 7351): d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. p). <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
20	174	Autorizzazione agli	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>

		<p>scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con essa collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi. (Art. 15, comma 2, e art. 9, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319): d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1.</p> <p>d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 100. Omissis...</p>	e	e
21	178	<p>Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura, nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua</p>	<p><i>Non applicabile</i></p>	

		dolce, privi o poveri di pesce di importanz a economic a a norma delle vigenti leggi: d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. p).		
--	--	--	--	--

Titolo III

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

<i>Num. d'ord.</i>	<i>d.p.r. 121/61 (d.p.r. 641/72)</i>	<i>Indicazio ne degli atti soggetti a tassa</i>	<i>Tassa di rilascio</i>	<i>Tassa annuale</i>
22	89 (59)	1. Autorizza zione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti compless i ricettivi complem entari a carattere turistico		

		sociale:		
		a) Alberghi e ostelli per la gioventù:	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
		b) Campeggi:	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
		c) Villaggi turistici:	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
		d) Casa per ferie:	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
		e) Altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni:	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
		f) Autostelli:	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
		2. Autorizzazione	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>

		<p>rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 6, della legge 21 marzo 1958, n. 326):</p>		
		<p>d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, lett. g). <i>Omissis...</i></p>		
23	95 (64-a)	<p>Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio nei comuni con popolazione:</p> <p>a) fino a 10.000 abitanti b) da 10.001 a 20.000 abitanti c) da 20.001 a 50.000 abitanti d) da</p>	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>

		<p>50.001 a 100.000 abitanti e) da 100.001 a 500.000 abitanti f) superiore a 500.000 abitanti d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, c. 2, lett. f). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 56 e 58, n. 2 Legge 17 maggio 1983, n. 217, art. 9. <i>Omissis...</i></p>		
--	--	--	--	--

Titolo IV

FIERE E MERCATI

<i>Num. d'ord.</i>	<i>d.p.r. 121/61 (d.p.r. 641/72)</i>	<i>Indicazio ne degli atti soggetti a tassa</i>	<i>Tassa di rilascio</i>	<i>Tassa annuale</i>
24	119	Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta la l. 17 maggio 1866, n.		

		2933, nonché l'art. 53, n. 11, del T.U. delle leggi comunali e provinciali approvate o con r.d. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche :		
		a) Per istituzioni e di fiere e mercati:	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
		b) Per cambiamento in modo permanente di fiere e mercati:	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>
		d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 7, art. 1, lett. a). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 50 e 51. <i>Omissis...</i>		
24 bis		Autorizzazione per l'esercizio del commercio	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>

		o su aree pubbliche (L. 28 marzo 1991, n. 112, art. 2, commi 3 e 4): <i>Omissis...</i>		
--	--	---	--	--

Titolo V

AGRICOLTURA

<i>Num. d'ord.</i>	<i>d.p.r. 121/61 (d.p.r. 641/72)</i>	<i>Indicazione degli atti soggetti a tassa</i>	<i>Tassa di rilascio</i>	<i>Tassa annuale</i>
25	121	Licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5 del d.lgs. lgt. 3 luglio 1944, n. 152): – Per ogni trebbiatrica e o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore: <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	
26	130 (86)	Autorizzazione per	<i>Non applicabile</i>	

		<p>impiantar e vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi ed esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi (art. 1 della l. 18 giugno 1931, n. 987, e art. 11 del r.d. 12 ottobre 1933, n. 1700): <i>Omissis...</i></p>	e	
27		<p>Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi (l. 16 dicembre 1985, n. 752, art. 11): <i>Omissis...</i></p>	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>

Titolo VI

ACQUE MINERALI E TERMALI – CAVE – TORBIERE

<i>Num. d'ord.</i>	<i>d.p.r.</i>	<i>Indicazio</i>	<i>Tassa di</i>	<i>Tassa</i>
--------------------	---------------	------------------	-----------------	--------------

	<i>121/61 (d.p.r. 641/72)</i>	<i>ne degli atti soggetti a tassa</i>	<i>rilascio</i>	<i>annuale</i>
28	163 (99/1)	Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (artt. 4 e 5 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 e modifiche di cui al d.p.r. 28 giugno 1955, n. 620, artt. 1 e 2): d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lett. a). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61. <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	
29	165 (101)	Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali di cui sopra (art. 8 del r.d. 29 luglio	<i>Non applicabile</i>	

		1927, n. 1443): d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lett. a). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61. <i>Omissis...</i>		
30	167 (103)	Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443): d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lett. a). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61. <i>Omissis...</i>	<i>Non applicabile</i>	
31	168 (104)	Autorizzazione per l'iscrizione	<i>Non applicabile</i>	

		<p>e di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (art. 22 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443): d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lett. a). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61.</p> <p><i>Omissis...</i></p>		
32	169	<p>Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e seguenti del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443: d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lett. a). d.p.r. 24 luglio 1977, n.</p>	<p><i>Non applicabile</i></p>	

		616, art. 61. <i>Omissis...</i>		
33	170	Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45, r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 sostituito dal d.p.r. 28 giugno 1955, n. 620, art. 7): d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lett. e). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art.	<i>Non applicabile</i>	

		61. <i>Omissis...</i>		
--	--	--------------------------	--	--

Titolo VII

TRASPORTI, NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

<i>Num. d'ord.</i>	<i>d.p.r. 121/61 (d.p.r. 641/72)</i>	<i>Indicazio ne degli atti soggetti a tassa</i>	<i>Tassa di rilascio</i>	<i>Tassa annuale</i>
34	152	Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare e di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata – di interesse regionale – (art. 30, d.p.r. 28 giugno 1977 n. 771); d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. a).	<i>Non applicabile</i>	
35	153	Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>

		<p>aeree (funivie) – di interesse regionale – in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose (art. 20 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771): d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. a). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84. <i>Omissis...</i></p> <p>I titolari delle concessi oni sono inoltre tenuti, ai sensi della l. 23 giugno 1927, n. 1110, al pagamen to del contributo di sorveglia nza nella segunte misura</p>		
--	--	---	--	--

		<p>complessiva:</p> <p>1. Funivie bifuni (fino a m. 750):</p> <p>a) per la costruzione: <i>Non applicabile</i></p> <p>b) per l'esercizio: <i>Non applicabile</i></p> <p>2. Funivie bifuni (oltre m. 750):</p> <p>a) per la costruzione: <i>Non applicabile</i></p> <p>b) per l'esercizio: <i>Non applicabile</i></p> <p>3. Funivie monofuni escluse seggiovie (fino a m. 750):</p> <p>a) per la costruzione: <i>Non applicabile</i></p> <p>b) per l'esercizio: <i>Non applicabile</i></p> <p>4. Funivie monofuni escluse</p>		
--	--	--	--	--

		<p>le seggiovie (oltre m. 750): a) per la costruzione: <i>Non applicabile</i> e b) per l'esercizio: <i>Non applicabile</i> <i>Omissis...</i></p>		
36	154	<p>Licenza d'impianto di funicolari aeree o telefoniche (rectius: teleferiche) – di interesse regionale – destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (artt. 4 e 7, comma 1, del r.d. 25 agosto 1908, n. 829, sostituiti dagli artt. 33 e 35 del d.p.r. 28 giugno 1955, n.</p>	<i>Non applicabile</i>	

		771): d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. a). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84.		
37	155	Licenza d'esercizi o di funicolari aeree o teleferich e – di interesse regionale – rilasciata nel caso contempl ato dal comma 3 dell'art. 14 del r.d. 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall'art. 38 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771, e cioè quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere	<i>Non applicabil e</i>	<i>Non applicabil e</i>

		<p>pubbliche : d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. a) d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84. <i>Omissis...</i></p>		
38	156	<p>Concessi one di filovia – di interesse regionale – (art. 19 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771): d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. a). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84.</p> <p>NOTA: I titolari delle concessi oni sono inoltre tenuti, ai sensi della l. 28 settembr e 1939, n. 1822, al pagamen</p>	<i>Non applicabile</i>	

		<p>to del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:</p> <p>a) per la costruzione: <i>Non applicabile</i></p> <p>b) per l'esercizio: <i>Non applicabile</i></p> <p><i>Omissis...</i></p>		
39	157	<p>Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia – di interesse regionale – (art. 26 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771):</p> <p><i>Omissis...</i></p> <p>I titolari delle concessi</p>	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>

		<p>oni sono tenuti, ai sensi del r.d.l. 7 settembre 1938, n. 1696, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:</p> <p>a) seggiovie, slittovie e simili:</p> <p>1. per la costruzione per ciascun impianto: <i>Non applicabile</i></p> <p>2. per l'esercizio, per ciascun impianto: <i>Non applicabile</i></p> <p>b) ascensori in servizio pubblico:</p> <p>1. per la costruzione per ciascun impianto: <i>Non applicabile</i></p>		
--	--	--	--	--

		e 2. per l'esercizio , per ciascun impianto: <i>Non applicabil e Omissis...</i>		
40	184 (110)	Concessi one per servizi pubblici – di interesse regionale – di autotrasp orto rilasciata ai sensi dell'art. 7, della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituito dall'art. 60 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771, nonché dall'art. 14 della legge 18 marzo 1968, n. 413: per ogni veicolo, comprese le appendici , e per ogni	<i>Non applicabil e</i>	<i>Non applicabil e</i>

		<p>rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce la concessione: d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. b). d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84.</p> <p><i>Omissis...</i></p>		
41	185 (111)	<p>Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici – di interesse regionale – per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano</p>	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>

		<p>carattere saltuario (artt. 1 e 2 della legge 28 settembre e 1939, n. 1822, e art. 45 e 46 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771):</p> <p><i>Omissis...</i></p> <p>d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, comma 2, lett. b).</p> <p>d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84.</p> <p><i>Omissis...</i></p> <p>I concessi onari sono, inoltre, tenuti, ai sensi della legge 28 settembre e 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura compless</p>		
--	--	--	--	--

		iva: 1. se di competen za regionale, per ogni giorno di effettivo servizio: a) da 1 a 20 km: <i>non applicabil e</i> b) da 20.01 a 40 km: <i>non applicabil e</i> c) da 40.01 a 60 km: <i>non applicabil e</i> d) da 60.01 a 80 km: <i>non applicabil e</i> e) oltre 80: <i>non applicabil e</i> 2. se di competen za comunale per ogni giorno di effettivo servizio: <i>non applicabil e</i> <i>Omissis...</i>		
42	186	Concessi	<i>Non</i>	<i>Non</i>

		<p>one per l'esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto di persone o di cose ai sensi dell'art. 225, 1° comma, del codice della navigazione:</p> <p>d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 4. d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97.</p> <p>NOTA: <i>Omissis... Non applicabile Omissis...</i></p>	<i>applicabile</i>	<i>applicabile</i>
43	187	<p>Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con</p>	<i>Non applicabile</i>	<i>Non applicabile</i>

		<p>mezzi meccanici, ai sensi dell'art. 225, 2° comma, del codice della navigazione: d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 4. d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97.</p> <p>NOTA: <i>Omissis... Non applicabile e Omissis...</i></p>		
44	188	<p>Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto, di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del codice</p>	<p><i>Non applicabile</i></p>	

		della navigazione: d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, artt. 4 e 5. d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97.		
45	189	Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'art. 227 del codice della navigazione: d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 4. d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97.	<i>Non applicabile</i>	

46	197	<p>Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi dell'art. 34 del T.U. delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con d.p.r. 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolarmente concessi od autorizzati, aventi interesse regionale:</p> <p>d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. b) ed art. 3, lett. c) d.p.r. 24 luglio 1977 n.</p>	<i>Non applicabile</i>	
----	-----	---	------------------------	--

		616, art. 84. <i>Omissis...</i>		
--	--	---------------------------------------	--	--

Titolo VIII

ARTI E MESTIERI

<i>Num. d'ord.</i>	<i>d.p.r. 121/61 (d.p.r. 641/72)</i>	<i>Indicazio ne degli atti soggetti a tassa</i>	<i>Tassa di rilascio</i>	<i>Tassa annuale</i>
47	204 (117)	Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di arti e mestieri d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 63, lett. c).	<i>Non applicabil e</i>	

TABELLA B

TARIFFARIO REGIONALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA

L'importo mensile relativo a pagamenti inferiori all'annualità deve essere calcolato mediante la seguente formula, senza alcuna maggiorazione:

	$T = \frac{A \cdot 12}{100} \cdot \frac{1}{1 + \frac{A}{100}}$
--	--

	x k w 1 2
--	---

ovvero

	ix m g e s i o a n n a s a s e x C v 1 2
--	--

TARIFFARIO ORDINARIO		
<i>CLASSE</i>		<i>TASSA ANNUALE</i>
Autovetture ed autoveicoli uso promiscuo persone e cose	Kw	2,58
	cv	1,90
Autovetture ed autoveicoli uso promiscuo persone e cose alimentati a gasolio non ecologici (non conformi alla direttiva CEE 91/441) – in aggiunta alla classe precedente –	Kw	5,24
	cv	3,86
Autobus	Kw	2,94
	cv	2,17

AUTOVEICOLI SPECIALI		
Autoveicoli speciali (es. motrici stradali per semirimorchi) escluso Autocaravan	Kw	0,43
	cv	0,31
Autocaravan	Kw	1,00
	cv	0,74
Rimorchi speciali		25,00
Motocicli fino a 11 KW (o 15 cv), ciclomotori		22,00
Motocicli superiori a 11 KW (o 15 cv)	Kw	22,00 + 1,00 (per ogni kw)
	cv	22,00 + 0,74 (per ogni cv)
Quadricicli leggeri alimentati a benzina		50,00
Quadricicli leggeri alimentati a gasolio		50,00 + 1,00 per ogni KW

MOTOCARRI CON CILINDRATA INFERIORE A 500 CC		
<i>Cilindrata: Da</i>	<i>Cilindrata: A</i>	<i>Tassa annuale</i>
51	125	20,00
<i>Portata Kg: Da</i>	<i>Portata Kg: A</i>	<i>Tassa annuale</i>
1	400	21,73
401	800	30,43
801	1000	39,12
1001	1500	52,16
1501	2000	73,89
<i>NB: I motocarri a Portata hanno cilindrata superiore a 125 cc.</i>		

MOTOCARRI CON CILINDRATA SUPERIORE O UGUALE A 500 CC		
<i>Portata Kg: Da</i>	<i>Portata Kg: A</i>	<i>Tassa annuale</i>
1	400	22,82
401	800	31,95

								equi vale nte eur o	o equi vale nte eur o
1	12	15	15	19				239, 64	299, 55
2			19	21	23	25		266, 49	333, 63
3			21	23	25	27		294, 90	368, 23
4	15							331, 05	414, 20
5			23					377, 53	471, 53
6					27	29		423, 49	528, 85
7					29			539, 18	673, 98

COMPLESSI AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI												
Classe	2 + 1 assi		2 + 2 assi		2 + 3 assi		3 + 2 assi		3 + 3 assi ed altre config urazio ni		tassa annua le minim a	
	<i>p</i>	<i>inf</i>	<i>p</i>	<i>inf</i>	<i>p</i>	<i>inf</i>	<i>p</i>	<i>inf</i>	<i>p</i>	<i>inf</i>	<i>C</i>	<i>S</i>
	<i>ar</i>	<i>er</i>	<i>ar</i>	<i>er</i>	<i>ar</i>	<i>er</i>	<i>ar</i>	<i>er</i>	<i>ar</i>	<i>er</i>	<i>o</i>	<i>e</i>
	<i>io</i>	<i>io</i>	<i>io</i>	<i>io</i>	<i>io</i>	<i>io</i>	<i>io</i>	<i>io</i>	<i>io</i>	<i>io</i>	<i>n</i>	<i>nz</i>
	<i>su</i>	<i>re</i>	<i>su</i>	<i>re</i>	<i>su</i>	<i>re</i>	<i>su</i>	<i>re</i>	<i>su</i>	<i>re</i>	<i>so</i>	<i>a</i>
	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>p</i>	<i>a</i>	<i>sp</i>	<i>so</i>
	<i>er</i>		<i>er</i>		<i>er</i>		<i>er</i>		<i>er</i>		<i>e</i>	<i>sp</i>
	<i>io</i>		<i>io</i>		<i>io</i>		<i>io</i>		<i>io</i>		<i>ns</i>	<i>e</i>
	<i>re</i>		<i>re</i>		<i>re</i>		<i>re</i>		<i>re</i>		<i>io</i>	<i>ns</i>
	<i>a</i>		<i>a</i>		<i>a</i>		<i>a</i>		<i>a</i>		<i>n</i>	<i>io</i>
											<i>e</i>	<i>n</i>
											<i>p</i>	<i>e</i>
											<i>n</i>	<i>p</i>
											<i>e</i>	<i>n</i>

											u m a t i c a o e q u i v a l e n t e e u r o	e u m a t i c a o e q u i v a l e n t e e u r o
1	1 2		2 3	2 9							1 7 5, 6 0	3 0 7, 2 9
2			2 9	3 1				3 6	4 0		2 2 5, 1 8	3 3 6, 2 1
3			3 1	3 3			3 6	3 8			3 3 5, 1 8	4 6 5, 3 3
4					3 6	3 8			4 0		3 7 0, 3 0	5 3 5, 0 5
5							3 8	4 0			4 5 4, 4 8	6 2 8, 0 1
6			3 3		3 8						5 1 4, 9	7 0 6, 5

NOTE:

1. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 2, lett. a), della l.r. 28 dicembre 2007, n. 35.
2. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 18, lett. a) della l.r. 5 maggio 2004, n. 12.
3. L'articolo è stato sostituito dall'art. 20, comma 4, lett. a) della l.r. 6 dicembre 2010, n. 18. Vedi anche art. 8, comma 2 lett. b) della l.r. 6 dicembre 2010, n. 18.
4. Il comma è stato sostituito dall'art. 20, comma 4, lett. b) della l.r. 6 dicembre 2010, n. 18.
5. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. a) della l.r. 20 dicembre 2004, n. 36 e successivamente modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11.
6. L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), della l.r. 28 dicembre 2007, n. 35.
7. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 24 marzo 2004, n. 5.
8. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 24 marzo 2004, n. 5.
9. Si veda l'art. 7, comma 2, della l.r. 31 luglio 2007, n. 18.
10. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 24 marzo 2004, n. 5.
11. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 24 marzo 2004, n. 5.
12. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 24 marzo 2004, n. 5.
13. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 24 marzo 2004, n. 5.
14. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 8 della l.r. 27 dicembre 2010, n. 20.
15. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 24 marzo 2004, n. 5.
16. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 2, lett. b) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11 e dall'art. 6, comma 2, lett. c) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11.
17. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 24 marzo 2004, n. 5.
18. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 24 marzo 2004, n. 5.
19. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 24 marzo 2004, n. 5 e successivamente dall'art. 7, comma 5, lett. a) della l.r. 3 agosto 2004, n. 19.
20. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 24 marzo 2004, n. 5.
21. L'articolo è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a), della l.r. 31 luglio 2007, n. 18.
22. La lettera è stata modificata dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e successivamente dall'art. 6, comma 2, lett. d) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11.
23. L'articolo è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a), della l.r. 31 luglio 2007, n. 18.
24. L'articolo è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a), della l.r. 31 luglio 2007, n. 18.
25. L'articolo è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. a), della l.r. 31 luglio 2007, n. 18.
26. Il comma è stato sostituito dall'art. 6, comma 2, lett. e) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11.
27. Il comma è stato sostituito dall'art. 6, comma 2, lett. e) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11.
28. Il comma è stato sostituito dall'art. 6, comma 2, lett. e) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11.
29. La lettera è stata modificata dall'art. 6, comma 2, lett. f), lett. a) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11.
30. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, lett. b), della l.r. 28 dicembre 2007, n. 35 e successivamente modificata dall'art. 6, comma 2, lett. f), lett. b) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11.
31. La lettera è stata modificata dall'art. 6, comma 2, lett. f), lett. c) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11.
32. La lettera è stata modificata dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 18 giugno 2008, n. 17 e successivamente sostituita dall'art. 10, comma 1, lett. b), della l.r. 29 giugno 2009, n. 10.

33. Il comma è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. b) della l.r. 18 giugno 2008, n. 17.
34. L'articolo è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 13 dicembre 2004, n. 33.
35. Il comma è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 13 dicembre 2004, n. 33.
36. Il comma è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. c) della l.r. 13 dicembre 2004, n. 33.
37. L'articolo è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. d) della l.r. 13 dicembre 2004, n. 33.
38. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. l) della l.r. 24 marzo 2004, n. 5.
39. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. e) della l.r. 13 dicembre 2004, n. 33.
40. Il comma è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. f) della l.r. 13 dicembre 2004, n. 33.
41. Il comma è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. g) della l.r. 13 dicembre 2004, n. 33.
42. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 2, lett. c), della l.r. 28 dicembre 2007, n. 35.
43. La tabella è stata modificata dall'art. 1, comma 2, lett. d) della l.r. 28 dicembre 2007, n. 35.
44. L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. e), della l.r. 28 dicembre 2007, n. 35.
45. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 6, comma 2, lett. g) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11.
46. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 2, lett. h) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11.
47. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. f), della l.r. 28 dicembre 2007, n. 35.
48. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. g), della l.r. 28 dicembre 2007, n. 35.
49. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. a), della l.r. 28 dicembre 2007, n. 33.
50. Il comma è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 1 febbraio 2005, n. 1.
51. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 2, lett. i) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11.
52. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m) della l.r. 24 marzo 2004, n. 5.
53. Il comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 2, lett. j) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11.
54. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 18, lett. b) della l.r. 5 maggio 2004, n. 12.
55. Si rinvia alla l.r. 15 dicembre 1971, n. 2 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
56. Si rinvia alla l.r. 12 novembre 1982, n. 61, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
57. La lettera è stata abrogata dall'art. 12, comma 2, lett. j) della l.r. 13 dicembre 2004, n. 33.
58. Si rinvia alla l.r. 25 novembre 1994, n. 35, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
59. Si rinvia alla l.r. 28 aprile 1997, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
60. Si rinvia alla l.r. 19 maggio 1997, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
61. Si rinvia alla l.r. 10 dicembre 1998, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
62. Si rinvia alla l.r. 13 agosto 2001, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
63. La lettera è stata modificata dall'art. 7, comma 22, lett. a), della l.r. 2 agosto 2006, n. 17. Ai sensi dell'art. 7, comma 23 della medesima legge la modifica di cui al comma 22 decorre, con effetto retroattivo, dalla data di entrata in vigore della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia